

TORNATA DEL 3 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Messaggi del Presidente della Corte dei Conti — Omaggio — Istanza del Senatore di Pettinengo — Seguito della discussione del progetto di legge per la determinazione della sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali — Lettura della proposta Vigliani — Schiarimenti del proponente — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Relatore — Avvertenze del Senatore Vigliani, cui rispondono i Senatori Bixio e Musio — Replica del Senatore Vigliani — Altre osservazioni del Senatore Bixio, e nuova risposta del Senatore Vigliani — Avvertenze del Senatore Chiesi e del Ministro delle Finanze — Rigetto della modificazione all'art. 294 proposta dal Senatore Vigliani e approvazione di quella dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Chiesi sull'art. 295 — Istanza del Ministro delle Finanze — Avvertenze del Relatore — Approvazione della modificazione all'articolo 295 — Considerazioni del Relatore sull'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 313, oppugnato dal Senatore Vigliani — Approvazione dell'art. 313 — Osservazioni ed emendamento del Senatore Vigliani all'art. 314 — Approvazione dell'art. 314, emendato dal Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Scialoia, accettata dall'Ufficio Centrale — Osservazione e proposta del Ministro delle Finanze, cui risponde il Senatore Vigliani — Replica del Ministro delle Finanze — Proposta d'emendamento del Senatore Menubrea, appoggiata dai Senatori Vigliani e Bixio — Approvazione della proposta del Senatore Scialoia — Schiarimenti e proteste del Senatore Di Pettinengo in risposta all'interpellanza del Senatore Rossi A. — Replica del Senatore Rossi — Controreplica del Senatore Di Pettinengo — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Ginori Lisci* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. È in relazione al verbale?

Senatore Di Pettinengo. Ha qualche relazione col verbale; non dissento però dall'approvazione del medesimo.

Presidente. Metto dunque prima ai voti l'approvazione del processo verbale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4479. Carmine Miraglia con alcuni altri impiegati civili al riposo, dell'ex Regno di Napoli, fa istanza perchè dal Senato venga sollecitamente discusso il progetto di legge che estende ad essi il beneficio del condono del biennio per la giubilazione.

Dà poscia lettura dei seguenti messaggi:

« Adempiendo al disposto dall'art. 10 della legge 22 aprile 1869, N. 5026 sulla Contabilità Generale

dello Stato, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco dei Contratti stipulati, previo il parere del Consiglio di Stato, i cui decreti d'approvazione furono ammessi a registrazione dal 16 febbraio, giorno in cui entrò in vigore questa parte della legge, al 31 dicembre 1870.

Il Presidente
DUCNOQUÉ. »

« Adempiendo al disposto della legge 13 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nelle quindicine dal 16 gennaio a tutto febbraio 1871.

Il Presidente
DUCNOQUÉ. »

Fa omaggio al Senato:

Il Deputato Conte Pianciani, a nome dell'Architetto signor Giovacchino Ersoch di un Progetto per lo stabile collocamento in Roma dei due rami del Parlamento.

(Il progetto coi relativi disegni trovasi depositato presso la Biblioteca.)

Presidente. La parola è al Senatore Di Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. Nella tornata di ieri l'onorevole Senatore Rossi fece degli appunti all'Amministrazione militare, specialmente per quanto si riferisce all'anno 1866. Non trovandomi io ieri presente alla seduta, essendo giunto in Firenze soltanto questa mane, sono stato informato del fatto. L'onorevole signor Ministro della Guerra ebbe già la compiacenza di annunziare ieri stesso che dovendo io oggi trovarmi presente alla seduta, avrei risposto agli appunti dell'onorevole Senatore Rossi.

Io quindi pregherei il signor Presidente di accordarmi la parola onde porgere al Senato quelle dilucidazioni, che io credo necessarie per togliere quel biasimo che peserebbe sull'Amministrazione militare, che ho avuto l'onore di dirigere in quel tempo.

Presidente. Il Senatore Rossi non è presente: se vuole parlare ora, è in facoltà di farlo: in caso contrario, le accorderò la parola a tempo opportuno.

Senatore Di Pettinengo. Io sono agli ordini del Senato; solo desidererei che fosse presente l'onorevole Senatore Rossi, perchè, quand'io incorressi in qualche errore, sarei lieto che venisse rettificato.

Presidente. Se si contenta, io le accorderò la parola dopo la discussione della legge che è all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE E DELLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI E SPECIALI.

Presidente. Rileggo l'articolo primo del progetto di legge in discussione, e poscia leggerò l'emendamento presentato dal Senatore Vigliani.

« Art. 1. Le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei Tribunali militari territoriali e speciali, saranno stabilite con Decreto Reale. »

Domando al Senatore Vigliani se questo articolo sia o no contenuto nella sua proposta.

Senatore Vigliani. Il primo articolo della legge abbraccierebbe più di uno degli articoli che sono riferiti nell'articolo unico della mia proposta.

Il metodo che io preferirei sarebbe che la legge fosse compresa in un solo articolo: quest'articolo poi comprenderebbe tutti gli articoli del Codice penale militare che verrebbero modificati.

Presidente. Allora, se permette, procederò in questo modo: ho dato lettura dell'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale; darò ora lettura del suo emendamento, e gli accorderò la parola per svilupparlo.

(Il Senatore Segretario Chiosi dà lettura dell'emendamento del Senatore Vigliani.)

« Articolo unico. Gli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono modificati nella conformità seguente:

« Art. 294. In quei Capo-luoghi di divisione militare territoriale, che verranno designati con Decreto Reale vi sarà un tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Decreto Reale.

« Ove i bisogni del servizio lo esigano, il Tribunale potrà anche essere istituito fuori dei Capo-luoghi di divisione.

« Art. 295. Il Tribunale militare sarà composto di un colonnello, od in difetto, di un luogotenente colonnello, presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno ufficiali superiori, e gli altri capitani.

« Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

« La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 300 e 312.

« Art. 313. Il Tribunale militare da comporsi in conformità della precedente tabella siederà in modo permanente nei Capo-luoghi di divisione che saranno stabiliti con Decreto Reale.

« Art. 314. Allorchè trattisi di giudicare alcuni degli uffiziali indicati dal N. 4 al N. 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

« Nel caso che il numero degli uffiziali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione tutti gli uffiziali del grado medesimo della Divisione più vicina.

« L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal Capo dello Stato maggiore in presenza del Generale Comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il Tribunale, non che del Ministero Pubblico.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici saranno estratti a sorte tra gli uffiziali generali dell'esercito aventi il grado e l'anzianità richiesti nella tabella, dal Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina in pubblica udienza: fra gli estratti di maggior grado, il più anziano sarà il Presidente.

« In difetto di uffiziali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli uffiziali dello stesso grado, ancorchè meno anziani, e mancando questi, fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore. »

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Come io già notai, la mia proposta abbraccierebbe in un articolo solo tutto il progetto che è stato presentato dal Ministero e modificato dal nostro Ufficio Centrale.

Io farò per altro osservare che il primo articolo proposto dall'Ufficio Centrale ed a cui ha aderito il

Ministero, riguarda le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei tribunali territoriali e speciali. Questo argomento si trova compreso in due degli articoli da me riferiti, e sono il 294 e il 313.

L'articolo 294, come rileverete dallo stampato che è stato distribuito, tratta appunto del luogo dove devono essere stabiliti i tribunali militari territoriali permanenti che hanno per missione di giudicare i militari, esclusi gli uffiziali generali.

L'articolo 313 tratta specialmente delle sedi dove debbono essere stabiliti i tribunali militari speciali per gli uffiziali.

Sopra l'uno e l'altro di questi articoli io mi trovo in disaccordo col Ministero e insieme con l'Ufficio Centrale; pure m'affretto a dire che a me pare il disaccordo sia più apparente che sostanziale, se si riguarda a quello scopo a cui il Ministero ha dichiarato essere rivolto questo progetto.

Voi avete inteso ieri dall'onorevole Ministro della Guerra che alla costituzione dei tribunali militari, che dirò comuni per tutti i soldati, egli incontrava nella legge attuale, cioè nella disposizione dell'art. 294, la difficoltà, che in alcune Divisioni egli non potrebbe utilmente costituirli, e bramerebbe di avere facoltà di poterli costituire anche in un luogo che non fosse il Capo-luogo della Divisione.

Io vi aveva già fatto notare come nel sistema del Codice del 1859 fosse data al Governo quella facoltà che ora egli viene domandando al Parlamento, e quindi entrando nella via del Ministero (benchè di mal animo, per la ragione che non veggo con piacere modificarsi parzialmente i Codici), diceva che al desiderio del Ministero si poteva soddisfare col ristabilire quella disposizione del Codice del 1859, disposizione che s'incontra pure nel Codice penale militare della Francia da cui il nostro è stato quasi interamente desunto, e che consiste nell'attribuire al Governo la facoltà di stabilire i tribunali anche fuori del Capo-luogo di Divisione, sempre che i bisogni del servizio così esigano, e questo concetto io l'ho inchiuso letteralmente nel capoverso che ho aggiunto all'articolo 294.

Parmi quindi che, se si entra nello spirito del progetto, se si entra nella disamina dello scopo a cui mira il Ministero ed a cui ha pure rivolto il suo voto l'Ufficio Centrale, non vi possa essere difficoltà ad accogliere l'aggiunta che io propongo di introdurre nell'art. 294 del Codice penale militare.

Ma che cosa propone l'Ufficio Centrale, il quale ieri ha creduto di sollevare qualche difficoltà nell'accettazione di questo capoverso? Egli propone di dare una sconfinata facoltà al Governo per costituire questi Tribunali militari in qualunque luogo gli piaccia. Ecco la proposta che vi sottopone l'Ufficio Centrale. « *Le sedi e le circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali e speciali saranno stabilite con Decreto Reale.* »

Riflettete che in questa formola non vi è più nessuna

limitazione di luogo, ma un assoluto arbitrio lasciato al Governo. Quando quest'arbitrio fosse veramente necessario per raggiungere lo scopo a cui tende il presente progetto di legge, allora si potrebbe disputare se convenga o no di accordarlo; ma quando è evidente che tutto quest'arbitrio non è punto necessario, e che questa disposizione verrebbe ad alterare il carattere dei Tribunali militari territoriali, che sono dalla legge stessa detti *permanenti*, io non veggo perchè non si debba mantenere il principio, che per regola i tribunali debbono essere costituiti in un Capo luogo di divisione, aggiungendovi poi la facoltà straordinaria per il Governo, di costituirli anche fuori dei Capo-luoghi di divisione, quando il bisogno del servizio lo esiga; ed in vero mi pare che con questa formola si raggiunga un doppio scopo, quello cioè di provvedere a quegli interessi del servizio militare, che il Governo ci vien rappresentando, e quello di mantenere quel carattere di tribunali territoriali e permanenti che il Codice penale militare stabilisce.

Voi comprendete come sia poco regolare, e debbo anche dire, del tutto nuovo anche nel Codice penale militare francese, su cui è poggiato il sistema nostro, che si dia facoltà al Governo di stabilire questi tribunali militari in qualunque luogo gli piaccia, ed io confesso che una proposizione siffatta in un Codice non oserei farla, e nemmeno di ammetterla, credendola troppo sconfinata ed eccedente ogni ragione; per cui mi persuado che l'Ufficio Centrale, tornando su questa questione, e facendovi sopra più matura riflessione, si convincerà che possiamo metterci facilmente d'accordo per raggiungere quello scopo, a cui gli uni e gli altri tendiamo.

Io mi limiterò per ora alla disposizione di questo articolo, parendomi che l'ordine della discussione richiegga che si cominci a risolvere questa prima questione; passerò poi a discutere la seconda che riguarda i tribunali speciali militari per giudicare gli Uffiziali, quando il Senato avrà deliberato sopra questa prima questione.

Intanto rivolgendomi all'Ufficio Centrale, io lo prego a volersi penetrare dei motivi che mi spingono a sostituire una formola più limitata a quella ch'egli ha proposta, e spero che arriveremo molto probabilmente ad intenderci.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Perdoni il Senato se essendo trattenuto nell'altro ramo del Parlamento il mio collega, competente in questa materia, sono nella necessità di dire a suo nome il meno male che saprò quello che egli mi incaricò di esporre al Senato su questo argomento.

Il Ministero approva il concetto esposto dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè di sostituire quattro nuovi articoli a quelli preesistenti del Codice, acciocchè, lasciata intatta la numerazione e per quanto si può

la locuzione degli articoli, si ottenga da una parte lo scopo che il Ministero si è proposto e che il mio collega dimostrava essere necessario, e dall'altra non si perturbi l'armonia del Codice e non si offenda così quel delicato sentimento che ha esposto l'onorevole Senatore Vigliani, e che è comune a tutti i Magistrati, di non toccare così facilmente ai Codici come se fossero leggi temporanee e facilmente mutabili.

Crede che anche l'Ufficio Centrale consenta in questo concetto, e sarà per tal modo molto facile andare intesi nel rimanente.

Così quanto alla nuova redazione dell'art. 294 proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, a me pare che essa sia poco diversa nella sostanza da quello che era nel progetto ministeriale, imperocchè come ieri esponeva il mio collega, è certo intendimento del Ministero della Guerra di tenere i tribunali militari territoriali nel Capo-luogo di Divisione; ma egli accenna esservi casi, come quello di Venezia, in cui il Tribunale deve servire alle cause di terra come a quelle della marina, per cui sia poco meno che indispensabile il dare a questi Tribunali una sede diversa di quella delle Divisioni territoriali. Quanto alla locuzione che meglio risponda al concetto che si vuol esprimere, io non posso che rimettermi all'Ufficio Centrale, solo avvertendo che il concetto del progetto ministeriale è quello di stabilire per regola che i Tribunali debbano essere nei Capo-luoghi di divisione, ma ammettendo che in caso di necessità, si possano per decreto stabilire in altro luogo. Quanto alla locuzione, ripeto, me ne rimetto all'Ufficio Centrale che studiò la materia.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Capriolo, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha dichiarato fin da ieri che accetta la parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Vigliani, così concepita: « Gli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice militare » per l'esercito sono modificati nella seguente conformità »; questo primo periodo, ripeto, lo accetta quale si propone dall'onorevole Vigliani.

Ma non è così a riguardo degli articoli seguenti: L'art. 294, come è proposto dall'onorevole Vigliani, esprime un concetto che non è quello dell'Ufficio Centrale; egli dice che i tribunali permanenti risiedono nei Capo luoghi di divisione, e quindi nel capoverso aggiunge che, *quando lo esiga il bisogno del servizio*, il tribunale può essere traslocato in località che non sia Capo-luogo di divisione. Invece il Ministero, e col Ministero l'Ufficio Centrale, propone di dichiarare che le sedi dei tribunali militari territoriali siano stabilite con Decreto Reale.

Importa pertanto che il Senato dichiari se intenda o no di ammettere il limite statuito dall'onorevole Vigliani, che cioè non si possa assegnare la sede del tribunale territoriale fuori del Capo-luogo di divisione, e meno che codesta eccezionale assegnazione non sia richiesta dal bisogno del servizio; ovvero, sia piuttosto

da accogliersi l'articolo ministeriale, per il quale la facoltà di traslocare al tribunale territoriale non viene assoggettata ad alcuna restrizione. Quando il Senato si attendesse a questo secondo partito, che è pure quello dell'Ufficio Centrale, in questo caso dall'art. 4 proposto dall'Ufficio Centrale, dovranno sopprimersi le parole *speciali*, perciocchè dei tribunali speciali si terrebbe poi parola nel successivo art. 213, per mantenere integra l'attuale numerazione del Codice.

Crede l'onorevole Vigliani s'abbia ad aggiungere la clausola da lui proposta, che, cioè, di questa facoltà di traslocare il tribunale il Ministro possa valersi allorchando lo *esigano i bisogni del servizio*. Parve invece all'Ufficio Centrale che non sia da accettarsi codesta restrizione, perchè, se non altro, la sarebbe almeno *superflua*, certo essendo che quando la legge dà una facoltà ad un Ministro, non intente già di autorizzarlo a far cosa che sconvenga all'interesse pubblico, per compiacere ad un suo capriccio, ovvero per procacciarsi una qualunque soddisfazione personale.

Noi abbiamo sempre tenuto, e teniamo per fermo, che quando una legge dà una facoltà al Ministro, si intenda che glie la dà perchè la eserciti nella sua qualità di Ministro e in adempimento del suo ufficio, cioè nell'interesse pubblico. Del resto, come ebbi ad osservare nella seduta d'ieri, poichè il Ministro ha facoltà di creare Capo-luoghi di divisione, e per tal modo attenendosi all'attuale disposizione del Codice, trasferire nel nuovo Capo-luogo di divisione il tribunale militare senza dare ragioni nè *di bisogno di servizio*, nè di altre condizioni, perchè vorrebbe ora peggiorare la condizione che gli è fatta dal Codice, e restringere quella sua facoltà di trasferire il tribunale dove giudichi meglio per l'interesse della giustizia e delle pubbliche finanze? Noi non crediamo che sia conveniente di farlo. Non crediamo che convenga di esporre il Ministro alla necessità di addurre i motivi per giustificare il fatto dell'ordinato traslocamento, con pericolo di avere a sostenere contraddizioni, come se il motivo che lo determinava, non potesse tenersi in conto di un vero *bisogno del servizio*. Parve e pare all'Ufficio Centrale che una consimile *postuma discussione* sia assolutamente da evitarsi.

L'onorevole Senatore Vigliani si preoccupa molto di questo, perchè, a quanto pare, crede che noi, nel dare siffatta facoltà al Ministro, vogliamo modificare la costituzione dei Tribunali, e che per il nostro articolo i Tribunali territoriali cessino di essere *permanenti*. Ebbene, l'onorevole Vigliani cade manifestamente in errore, perciocchè col precitato articolo viene bensì fatta facoltà al Ministro, quando egli lo creda conveniente, di traslocare un Tribunale in altra sede, ma per rimanere nella nuova località *permanente*, mantenendo sempre lo stesso numero di giudici che lo compongono ora, presentando sempre la stessa guarentigia. Ond'è che l'Ufficio Centrale non seppe e non sa trovar ragione sufficiente

per limitare nell'esercizio di queste facoltà l'autorità del Ministro, massime che il limite assumerebbe apparenza di soverchia o poco ragionevole diffidenza, il che sconviene oltremodo, specialmente nella legge che stiamo discutendo.

Per queste principali ragioni l'Ufficio Centrale persiste nel suo articolo, cancellando però le parole « speciali. »

Rammento che ieri l'onorevole Senatore Vigliani diceva che quando sorgono circostanze eccezionali la legge provvede abbastanza coll'articolo 311 nel quale è detto « che nel caso di concentramento di truppe nei » luoghi dove siedono i Tribunali militari, sia per » altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto » Reale presso il comando delle truppe stesse uno o » più Tribunali, secondo le basi stabilite colle disposizioni precedenti. »

L'onorevole Senatore Vigliani crede che con questo articolo del Codice si soddisfaccia abbastanza al bisogno che può sorgere di traslocare i Tribunali; avvegnachè, dice egli, quando vi occorra di concentrare truppe, voi potete trasferire anche i Tribunali, senza che abbiate d'uopo di ottenere una facoltà speciale.

Ma è certo, e l'onorevole Senatore Vigliani lo riconosce indubbiamente, che in questo articolo 311 non si tratta di Tribunale permanente, ma si invece di Tribunale affatto eccezionale e temporaneo che dura appena quei pochi giorni che durano quelle circostanze speciali per cui il Tribunale è creato: certo ebbe pure inoltre a rilevare l'onorevole Senatore Vigliani che in questo articolo si crea un Tribunale al tutto speciale ed eccezionale, perchè la scelta dei giudici è data al Generale comandante le truppe, e non più al Generale di Divisione. Di più e l'avvocato militare fiscale e il Segretario possono essere ufficiali subalterni; nel mentre nei Tribunali territoriali devono gli avvocati fiscali militari essere togati.

Laonde non si può dire che alla facoltà ora chiesta dal Ministero ed acconsentita dall'Ufficio Centrale, provveda abbastanza il precitato art. 311, affatto eccezionale e dettato per circostanze affatto speciali. Ora decida il Senato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole Senatore Vigliani, occorre che io chiarisca il concetto dell'articolo da lui proposto il quale, se mal non mi appongo, con un articolo solo provvede al cambiamento di redazione di alcuni articoli del Codice; mentre il Ministro e l'Ufficio centrale presentano una legge in 4 articoli.

Senatore Capriolo, Relatore. Accettiamo il sistema di fare un articolo solo, come ha proposto l'onorevole Vigliani.

Ma la questione è sull'aggiunta dell'art. 294. L'articolo 294 dell'onor. Vigliani è ben altro dell'articolo che noi abbiamo l'onore di proporre al Senato.

Presidente. La parola è all'onorevole Vigliani.

Senatore Vigliani. Mi duole veramente di dovere trattenero ancora il Senato su questa questione, che parevami chiarita in modo da dover credere che il Ministero e l'Ufficio Centrale sieno di uno stesso avviso.

A me pare che l'Ufficio Centrale non può giungere a sostenere il suo assunto salvo che dimostrando esservi bisogno per il servizio militare di abbandonare la regola, che prescrive che questi Tribunali debbano sedere nel Capoluogo di Divisione.

Se egli non dimostra questo, se egli si limita soltanto a sostenere che in alcuni casi bisogna dipartirsi da questa regola, mi pare che la conseguenza non può essere quella di abbandonare la regola, ma che può essere soltanto quella di stabilire un'eccezione.

A me questa cosa pare di tanta evidenza, che quasi temerei di fare ingiuria al senno del Senato, cercando di dimostrare più chiaramente una cosa che per me è chiara, e mi fa meraviglia che sia sfuggita alla mente così acuta e matematica dell'onorevole ministro delle Finanze.

Io non veggio come si possa dimostrare che bisogna abbandonare interamente il sistema del Codice penale militare, che vuole questi Tribunali nei Capo-luoghi di Divisione, e sostituirvene un altro che li vorrebbe in qualunque luogo, oppure, se non basta per lo scopo del progetto di legge, di ammettere l'eccezione a quella regola, dando al Governo, ove i bisogni del servizio lo esigano, la facoltà di stabilire i Tribunali in altre località. Ma una ragione che a me pare veramente più speciosa che reale, è quella che intesi muovere dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale circa alla necessità in cui si porrebbe il Governo di rendere conto di questi bisogni del servizio.

Qui, me lo permetta l'onorevole Relatore, egli prende un abbaglio. Quando si conferiscono tali facoltà, è evidente che si stabilisce un potere discrezionale che è interamente rimesso a quella autorità che deve usarne.

Io non credo certamente che il Governo di Napoleone, che usa precisamente questa formola nel suo Codice penale militare, si sia posto nella necessità di dare di questi schiarimenti al paese.

Ho tolto questa formola da un Governo che sicuramente non era di troppo facile contentatura, e se il Governo Italiano, quando gli sia offerta, la ricusasse, sarebbe molto schizzinoso.

Io mi limito a queste osservazioni, e lascio al senno del Senato la decisione.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Mi permetta il Senato ch'io risponda all'onorevole Senatore Vigliani il quale ha voluto dimostrare la ragionevolezza delle sue proposte coll'esempio di quanto si è fatto in Francia, esempio che potrebbe sembrare di molta autorità. Ora io penso che i criterii direttivi del sistema di difesa della Francia e quelli per conseguenza che portano con sé

la circoscrizione militare territoriale, sono un fatto antico e che fece le sue prove in molte guerre e direi da ogni punto del suo orizzonte geografico. La storia lo prova, e noi certo, meno che gli altri, lo dobbiamo dimenticare. — Ma è così per l'Italia? A me pare di no, non solo, ma mi pare di poter dire che è anzi il contrario. Ma questo che dico ha bisogno di prove: mi permetta il Senato ch'io tenti di darne.

Quando l'Italia la si considerava come un campo di battaglia di chi se la divideva, dalla Germania, da Vienna, da Parigi e da Madrid, le quistioni si decidevano nella valle del Po, e questo perchè gl'Italiani non c'entravano; o c'entravano per combattere per l'uno o per l'altro dei contendenti. — Quando invece imperavano i Romani, la valle del Po l'ebbero per molto tempo per frontiera: vedete l'origine delle città, della valle del Po, sono quasi tutte colonie militari romane.

Più tardi giungono alle Alpi, ma è sempre lo stesso criterio fondamentale, dal vallo Romano dell'Istria a Torino. Lo stesso criterio voi lo trovate nei Romani che occupano le Gallie! base al Sud: frontiera al Reno.

Ebbene questo criterio a me pare che bisogna riprenderlo in esame per l'Italia d'oggi.

La Commissione di difesa credo che ha proceduto presso a poco così. L'onorevole Senatore Menabrea, che è uno dei membri illustri della Commissione, se fosse presente credo che non m'impugnerebbe. Mi ricordo di aver letto, alcuni anni or sono, una memoria di uno, dei nostri generali più autorevoli, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri d'allora, e che richiama la questione nei termini che dico. I fratelli Mexicapò, generali entrambi, ed uno di essi nostro Collega, hanno pubblicato un lavoro aureo sull'argomento della difesa del nostro Paese, e questo lavoro, che ricordo, poggia sugli stessi criteri fondamentali. Oggi però siamo ancora assisi sopra i vecchi criteri dei nostri dominatori.

Voi lo vedete con Verona, che io vorrei distrutta come opera Austriaca, ed oggi è Austriaca e Germanica all'occasione. Voi lo vedete con Piacenza, Venezia e Bologna, lasciate ben poca cosa.

Ma, Signori, oggi noi siamo a Roma! e gl'Italiani contano per numero e per ordinamento militare. Ma è vero che noi procediamo molto guardinghi: l'Italia la vogliamo tutti, ma amiamo di procedere coll'aiuto del sangue d'altri e con poca spesa, se è possibile. Ebbene, io dico che tardi o tosto il criterio romano prevarrà, e la politica animosa ispirerà i nostri Statisti. Questo giorno per me non è lontano; ebbene allora le circoscrizioni militari d'oggi saranno notevolmente modificate; questo lo si farà forse a poco a poco, ma insomma lo si farà. È per questo che noi dell'Ufficio Centrale sosteniamo in termini generali la facoltà chiesta dal Governo, e combattiamo le immutabilità condizionate che vi proponeva l'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Lo scopo che si propone l'Ufficio Centrale e quello che si propone l'onorevole Vigliani per me sono identici e così identici, che mi desta meraviglia come continui ancora oggi un dissenso fra loro.

L'onorevole Vigliani teme che, lasciando un illimitato arbitrio al Ministro della Guerra, possa venire il caso che provveda in modo non troppo conforme a quello che si conviene alla legalità ed al servizio, perciò propone un testo in cui la facoltà che si dà al Ministro della Guerra, sia esplicitamente ristretta ai casi in cui così esiga il bene del servizio.

Il bene del servizio, stando all'avviso del Ministro esige che da un luogo un Tribunale militare possa essere trasferito all'altro, e il Ministro allora, a termini di ciò che propone l'onorevole Vigliani, può farlo, ed è nel suo diritto.

Ma mi pare che si consegue lo stesso fine col testo proposto dall'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale dice: « La sede del Tribunale Militare sarà stabilita con Decreto Reale ». Ma posso io altrimenti intendere questa proposta se non nel senso che voglia quello che vuole l'onorevole Vigliani? Il presupposto legale, la presunzione giuridica, il fine da cui muove il Ministro non può essere altro che di volere ciò che meglio conviene al bene del servizio, dunque nello spirito della proposta dell'Ufficio Centrale è contenuto ciò che vuole l'onorevole Vigliani. Quindi dico: e com'è che l'onorevole Vigliani non consente nel testo dell'Ufficio Centrale, o l'Ufficio Centrale non consente in quello dell'onorevole Vigliani? Per me faccio questo dilemma: o il Ministro muove dal fine da cui deve muovere, che è quello dell'interesse del servizio, ed allora si deve accostare al testo dell'Ufficio Centrale; o suppongo il caso contrario, ed allora nè l'uno nè l'altro testo si dovrebbero ammettere.

Dunque, ripeto, o s'intende, o non s'intende di dare questa facoltà al Ministero? Se si crede di dovergliela accordare, allora tanto vale tenersi al testo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, quanto a quello proposto dall'Ufficio Centrale, conducendo entrambi, secondo me, allo stesso scopo, per cui l'accordo parmi debba essere facile fra le due parti contendenti.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io dirò due sole parole per non abusare della pazienza del Senato.

A me pare che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Bixio stiano bene nella bocca di un Generale, il quale si occupa della difesa dello Stato; ma in verità sono rimasto assai meravigliato nell'intendere citare in questa discussione il sistema di difesa della Valle del Po, il qual sistema, mi duole il dirlo, ha che fare colla Costituzione dei Tribunali militari come i cavoli a merenda.

Senatore **Bixio**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Vigliani**. Per quanto si possa dare militarmente maggiore importanza a Verona, a Mantova, od a Piacenza, questo non vuol dir nulla nel caso nostro, poichè ogni volta che avvenga una circostanza, per la quale una città non abbia una forza militare tale da richiedere che in essa risieda il Tribunale militare, o che il bisogno del servizio altrimenti esiga, potrà il Governo farlo, senza che sia intanto il caso di dare quella sconfinata libertà di stabilire anche tutti i Tribunali militari fuori dei Capi-luoghi di Divisione, il che equivarrebbe a non aver più nessun sistema, cosa che inevitabilmente accadrebbe quando si adottasse la formola incondizionata che viene proposta dall'Ufficio Centrale.

Nel sistema del Codice vi è una disposizione in virtù della quale si designa la qualità che deve avere il luogo dove si deve stabilire il Tribunale, sistema che pare abbia la predilezione del Senatore Musio.

Ma in quello dell'Ufficio Centrale si può stabilire il tribunale dove più piace, non vi è più alcuna sorta di condizioni che leghi il Governo, solo si dice: dato che il bisogno del servizio lo richiegga; ma questo è lo stesso che permettere due volte. Io non tengo i ministri come uomini che abusino del loro potere: io credo che i ministri quando è loro fissata nella legge una condizione la quale vuole che non si faccia mutazione senza che il bisogno del servizio la richiegga, quando questi si trovano in presenza del Parlamento, in presenza del pubblico, il quale ha tutto il diritto di vigilare e di censurare i loro atti, ben si guardino di usare di questo potere se non in quelle circostanze le quali giustificano il loro operato. Vi è dunque differenza fra l'uno e l'altro sistema, e se pericoli ci sono, non trovo si evitano col sistema il quale permette di portare i tribunali dove si vuole e dove la politica potrebbe non essere estranea. In fatto di giustizia, amo che la politica rimanga estranea a tutti i suoi atti.

Ho inteso farmisi un rimprovero dall'onorevole **Bixio** col dirmi che bisogna provare quando si asserisce una cosa; in verità se mai avessi ragione di ritorcere l'argomento, si è questa, e mi spiace di dover dire, che l'onorevole **Bixio** ha parlato di tutt'altro fuor di quello che riguarda la convenienza, il principio con cui si debbano stabilire le costituzioni dei tribunali militari. Io rispetto di certo la sua competenza, la sua capacità in ciò che riguarda le cose militari, ma mi duole dovergli dire che, in quanto riguarda la legislazione penale militare, egli ha dimostrato chiaramente di non essersene guari occupato.

Senatore **Bixio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bixio**. Io faccio giudice il Senato della poca morbidezza delle parole di cui si è servito l'onorevole Senatore **Vigliani**; mi pare che avrebbe potuto adoperare termini un poco più temperati; i ca-

voli a merenda non è espressione molto parlamentare per dirigerla ad un uomo che si preggia dell'amicizia sua; relativamente alle parole *bisogna provare* le ho dette per me e l'onorevole Senatore **Vigliani** se vorrà avere presente, od appellarsene a qualche collega vicino, si convincerà che parlando di prove diceva di me stesso.

Mi permetto per altro di soggiungere che come a Magistrato mi inchino e ben volentieri prenderei delle lezioni dall'onorevole **Vigliani**; io non sono che un soldato e marinaio, ma sarei ben lieto di istruirmi, alla condizione però che mi si insegni bene. Egli, del resto, dice che non mi sono occupato della questione di diritto: certamente sarei stato assai pro-suntuoso se io mi fossi occupato di ciò; io mi sono occupato della questione della quale precisamente trattiamo ora; della composizione cioè dei Tribunali e del loro collocamento nelle circoscrizioni militari in relazione alla ordinaria dislocazione delle truppe; e l'onorevole **Vigliani** consentirà, spero, che chi comanda le truppe sappia della opportunità di luogo e di persone quanto altri. Egli ammetterà che colui che deve dirigere l'istruzione e vegliare sulla disciplina delle truppe deve preoccuparsi dell'assenza dei Colonelli Capi di Corpo che si vorrebbero a presiedere i Tribunali, e così della residenza del Tribunale in modo che la formazione di esso non tolga ai corpi presenti un numero di Ufficiali da lasciar troppo vuoto fra coloro che hanno pur dovere di comando e responsabilità.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io debbo dichiarare che è stato lontano dal mio animo il dire la benchè mi ima cosa che potesse spiacere all'egregio **Bixio**, il quale sa benissimo in quale stima io lo tenga per il suo molto patriottismo. Ma veramente l'effetto che le sue parole hanno prodotto sull'animo mio, non ho potuto a meno di esprimerlo francamente al Senato. Forse le mie parole saranno state un poco eccessive; ma erano l'espressione del vero, e mi duole di dovere dire ancora che questa mia persuasione egli non ha fatto che ribadirla colle nuove sue osservazioni, perchè egli suppone che io, neghi al Governo la facoltà di distribuire i tribunali, secondo il bisogno del servizio militare. Io rammenterò a lui che realmente queste circoscrizioni militari vanno soggette a modificazioni, e ciò non sarà solo per noi, ma sarà anche per la Francia e per altri paesi d'Europa, dove sorgono eventi ben più gravi che la variazione di circoscrizioni delle sedi dei tribunali militari. Ma la mia proposta, se si compiace di esaminarla, dà facoltà al Governo precisamente di conformarsi a queste speciali e straordinarie esigenze e modificazioni che possono accadere nelle circoscrizioni militari. Io credo poi, che poichè egli si preoccupa delle lagnanze che le variazioni delle sedi di questi tribunali possono produrre, egli dovrà comprendere

che le lagnanze sono molto più facili dove si concede un potere più largo.

Ora se, come vuole l'Ufficio Centrale si possono costituire le sedi dei tribunali in qualunque luogo senza nessuna condizione; ciò potrà dar campo a lagnanze, molto più gravi di quelle che possano farsi quando il Governo ha una norma stabilita, dietro la quale si debba regolare secondo i casi.

Fatta questa spiegazione, io mi rimetto, come dissi, al Senato, ma amerei sentire prima dal Ministro delle Finanze, che rappresenta ora quello della Guerra, se non si crede pago del potere che io colla mia proposta intenderei di confidare al Governo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non posso che ripetere quanto ho detto, cioè che di regola il Ministero intende che i tribunali siano nei Capo-luoghi di divisione, ma quando vi sieno delle ragioni, e l'onorevole Senatore Bixio ne ha indicate parecchie, per porre il Tribunale fuori del Capo-luogo di divisione, il Ministero chiede la facoltà di poterlo fare.

Io confesso che a questo riguardo entropersonalmente un po' nell'ordine di idee dell'on Senatore Musio, cioè che non vedo tanta differenza fra l'una e l'altra redazione, perchè certamente un Ministero nel prendere disposizioni come quelle che con questa legge gli si darebbe facoltà di adottare, non è condotto da altro se non dall'interesse del servizio.

Questo è sempre il criterio che ha il legislatore.

Si giudicherà in ciascun caso se i Ministri abbiano fatto bene o male, ma però evidentemente le leggi si fanno, supponendo che il Governo nelle sue deliberazioni, parta dal concetto dell'interesse pubblico.

Quindi per me questa non è che una questione di redazione.

A me sembra che la redazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani dica: di regola mettete questi tribunali nei Capo-luoghi di divisione, però vi faccio facoltà di metterli anche fuori dei Capo-luoghi di divisione.

La formola dell'Ufficio Centrale, che è pure quella proposta dal Ministro della Guerra, è più recisa, ma essa, al mio modo di vedere, contiene lo stesso concetto espresso soltanto in termini più brevi.

Mi pare perciò che non valga la pena di fermarvisi più sopra, e che la cosa debba essere rimessa al sovrano giudizio del Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste nella sua proposta?

Senatore Capriolo, Relatore. Insiste.

Presidente. Allora possiamo procedere alla votazione, limitandola a quella parti su cui non vi ha dissenso.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Relativamente all'articolo?

Senatore Lauzi. Intendo parlare in merito a ciò che ha detto il signor Ministro.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. La questione, la quale sembra a molti indifferente, a me non sembra tale se vedo da una parte insistere tanto fortemente l'onorevole Vigliani sulla sua locuzione, e vedo con eguale costanza l'Ufficio Centrale non accettarla. Questa questione dunque pare a me, per una presunzione che credo giusta, che non sia tanto indifferente. Ora, l'aver detto recentemente l'onorevole signor Ministro, che rappresenta il Governo del Re, che la crede una questione da nulla, mi pare che possa pregiudicare assai l'animo di molti Senatori.

Di questa questione io dirò poche cose, perchè non mi credo competente nè come eminente Magistrato, e molto meno come generale; ma dirò una cosa che può venire in mente a qualunque persona di mezzana coltura.

Una condizione sottintesa, morale, come sarebbe quella che un Ministro, se usa di una facoltà, lo fa per l'utilità del servizio, non pregiudica niente; ma altra e ben diversa cosa è una condizione per una facoltà che si vuole dare al Governo, scritta nella legge espressamente.

Allora non è più una condizione morale, ma legale.

Ora, io non faccio che questa breve domanda a tanti fra i miei colleghi, non dico, che ne sanno più di me, tutti ne sanno più di me, ma a quelli che in questa materia, direi così, dominano nell'illustre Assemblea.

Quando il Governo, stando la legge coll'emendamento Vigliani, avrà detto: — il Tribunale che era nel tal luogo, resta trasferito nel tal altro, che non è capo luogo di circoscrizione, — che avverrà?

L'avvocato il quale dovrà difendere un militare che cade sotto processo, siccome prima di tutto cerca sempre di uncinare, mi si permetta la parola, sulla competenza del Tribunale, se non fosse altro per guadagnare tempo, potrà dire: — questo Tribunale è illegalmente costituito, perchè non consta della necessità del pubblico servizio per cui fu trasferito dal Capoluogo, a questa sede che non è Capoluogo di circoscrizione!

Tale questione di competenza la farà l'avvocato, e se la fa, siccome di solito si prende sempre nel senso della difesa, sarà necessario un giudizio di competenza. Sarà poi decisa, si stabilirà col tempo una giurisprudenza; ma se la cosa è indifferente, perchè vogliamo esporci a questo pericolo?

Io ho detto queste poche parole perchè sotto l'impressione di quelle proferite dall'onorevole Ministro non si credesse veramente l'attuale una questione da nulla.

Presidente. Ora rileggerò la redazione dell'onorevole Vigliani; l'Ufficio Centrale mi faccia osservare dove non sono d'accordo.

Articolo unico. « Gli articoli 294, 295, 313 e 314 » del Codice penale per l'esercito sono modificati nella » conformità seguente:

» Articolo 294.....

Senatore Capriolo, Rel. Qui non siamo più d'accordo.

Presidente. In tutta la redazione dell'articolo, o nell'ultimo comma solamente?

Senatore Capriolo Rel. Noi manteniamo la nostra redazione concertata con l'onorevole Ministro, eccetto per quanto riguarda i tribunali speciali per gli Ufficiali.

Presidente. Abbia la bontà l'Ufficio Centrale di far pervenire al Banco della Presidenza la sua redazione.

Ne do lettura: « Le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei tribunali militari territoriali saranno stabilite con Decreto Reale. » Viceversa il Senatore Vigliani dice:

« In quei Capo-luoghi di divisione militare territoriale che verranno designati con Decreto Reale, » vi sarà un tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Decreto Reale.

» Ove i bisogni del servizio lo esigano, il tribunale » potrà anche essere istituito fuori dei capoluoghi di » divisione. » È questa la redazione dell'onorevole Vigliani?

Senatore Vigliani. Perfettamente.

Presidente. Allora per procedere alla votazione, comincerò dal domandare se il suo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Ora, come emendamento, lo metterò ai voti per il primo.

Senatore Chiesi. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Votandosi la prima parte dell'articolo unico della proposta del Senatore Vigliani, il quale è così concepito: « Gli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono modificati nella conformità seguente », ne verrebbe di conseguenza che se qualche Senatore credesse conveniente proporre la soppressione degli articoli 2 e 3 dell'Ufficio Centrale non potrebbe più farlo.

Desidererei quindi che, votandosi la prima parte di detto articolo, non sia pregiudicata la questione degli articoli del Codice penale militare modificati dall'Ufficio Centrale

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se io ho bene intesa la questione come è stata posta si dovrebbe cominciare a votare partitamente gli articoli 294, 295, 313 e 314, e se qualcheduno di questi non sarà approvato.....

Presidente. Appunto, si comincerà la votazione dall'art. 294, omettendo la prima parte dell'articolo unico e così mi pare che sia più regolare perchè la prima parte di quest'articolo non è che il riassunto.

Dunque, ripeto, essendo l'emendamento Vigliani

stato appoggiato, si procederà ora alla votazione a termini del nostro Regolamento cominciando dall'emendamento, e passando, quando non venisse approvato, al testo dell'Ufficio Centrale e del Ministero.

Rileggo l'emendamento del Senatore Vigliani.

« Art. 294. In quei Capoluoghi di divisione militare territoriale, che verranno designati con Decreto Reale, vi sarà un Tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Decreto Reale.

» Ove i bisogni del servizio lo esigano, il Tribunale potrà anche essere istituito fuori dei Capoluoghi di divisione. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora il testo dell'Ufficio Centrale così concepito:

« Le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei Tribunali militari territoriali saranno stabilite con Decreto Reale. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si passa all'art. 295 proposto dal Senatore Vigliani.

Senatore Capriolo, Relatore. Su questo siamo d'accordo, avendo il Senatore Vigliani aderito alla soppressione delle parole « od in difetto ».

Presidente. Leggerò dunque l'articolo senza quelle parole.

« Art. 295. Il Tribunale militare sarà composto di un colonnello, o di un luogotenente colonnello, presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno ufficiali superiori, e gli altri capitani.

» Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

» La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 300 e 312. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Il presente progetto di legge, come avvertiva ieri l'onorevole Senatore Vigliani, ha due parti, almeno secondo la proposta dell'Ufficio Centrale; nell'una si intende di variare il modo di determinare la sede dei tribunali militari; nell'altra si propone di disporre diversamente l'organizzazione dei tribunali medesimi.

Quando io lessi la Relazione del progetto ministeriale, rimasi pienamente convinto della necessità della proposta riforma, che si limita al modo di determinare la sede e la giurisdizione dei tribunali militari. Il nostro Ufficio Centrale è andato più avanti, approfittando di questo cambiamento che si porta col progetto ministeriale alle disposizioni degli articoli 294 e 313 del Codice penale militare. Essa ha voluto ancora portare delle modificazioni nel personale dei tribunali militari, e aggiunse gli art. 2 e 3, i quali sono articoli nuovi che non erano compresi nel progetto ministe-

riale. Dichiaro che io sono persuaso della bontà di queste disposizioni, e non intendo di sollevare una questione sul merito delle medesime; ma d'altra parte sono penetrato delle ragioni che ieri esponeva al Senato l'onorevole Vigliani, e credo con lui che senza una ragione di assoluta necessità non si debba toccare a spizzico un codice qualunque siasi.

Il Ministero ha presentato il suo progetto indottrinato dalla necessità dei cambiamenti che si verificano nella circoscrizione militare, e convinto anch'io della necessità della modificazione proposta dal Ministero riguardo alle sedi dei Tribunali militari, di buon grado vi ho fatto adesione col mio voto. Ma non credo che un'uguale necessità possa allegarsi per volere oggi cambiare il Codice Penale militare nella parte che si riferisce al personale degli stessi Tribunali militari.

Non intendo, ripeto, di fare appunti sul merito delle modificazioni portate dall'Ufficio Centrale; penso anzi che queste modificazioni siano buone, ma non credo sia il momento opportuno per farle, e per conseguenza dimando la soppressione degli articoli aggiunti dallo Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Sopra questo argomento devo fare al Senato una vivissima raccomandazione per parte del mio collega il Ministro della Guerra. Egli mi raccomandò che pregassi il Senato a lo pregassi vivamente a voler approvare quest'articolo. Se nella proposta ministeriale non si parlò della composizione dei tribunali militari è perchè la cosa che si era presentata più sensibile agli occhi del Ministro della Guerra era la necessità di chiedere la facoltà di stabilire la sede delle divisioni.

Ma quando egli venne sull'argomento ha dovuto riconoscere che molte volte il capo di un reggimento si trova assorbito dal tribunale per 5, 6 e 7 ore al giorno in cose gravi le quali richiedono tutta l'attenzione sua anche in molte ore fuori delle sedute del tribunale poichè egli ne deve dirigere la discussione; e per conseguenza ne avviene che un corpo si trova così per molto tempo privo del suo capo, ed il servizio ne soffre sensibilmente. Quindi il mio collega, udita la proposta dell'Ufficio Centrale, non poté che ringraziarlo, come lo ringrazia, della modificazione introdotta. Anche l'on. Chiesi quando voglia considerare le ragioni che ho addotte con poche parole perchè mal pratico della materia, riconoscerà gli inconvenienti che ne nascerebbero seguendo quel sistema, come lo ha fatto ben rilevare l'on. Bixio.

E difatti, per poco che ci si pensi conviene persuadersi come vi sono dei momenti speciali in cui i corpi hanno da prestare servizi così rilevanti, che il privarli per parecchi giorni interamente del loro capo è cosa sommamente dannosa al pubblico servizio. Quindi è che non trattasi di modificare a spizzico e leggermente il codice, ma si bene di soddisfare ad una necessità

di una parte del servizio, al che certamente l'onorevole Chiesi non si vorrà opporre.

Senatore Capriolo, Relatore. Dopo le dichiarazioni del signor Ministro io voglio sperare che l'onorevole Chiesi sarà favorevole alla fatta proposta poichè egli ebbe a dichiarare che votava l'articolo del Ministero, perchè nel proporlo il Ministero rivelava il convincimento della sua necessità; ora che questa necessità è dichiarata dal sig. Ministro anche per l'articolo successivo, io credo che, indottrinato dall'istesso ragionamento, egli vorrà accettare ancora questo.

Oltre alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Bixio ve n'ha anche un'altra, che, cioè, coll'articolo da noi proposto si vengono a sciogliere tutti i dubbi possibili, mentre lasciando la parola « in difetto » gli avvocati potrebbero prendere occasione per fare della contestazioni, e promuovere delle nullità, pericolo questo che vuol essere diligentemente rimosso, come, molto opportunamente osservava l'onorevole Senatore Lauzi.

Lasciando sussistere le parole « in difetto » non mancherebbero forse i difensori che vorrebbero nullo il giudizio che fosse stato presieduto dal Luogotenente Colonnello quando eravi nella sede del Tribunale il Colonnello.

Del resto, udiste ieri l'onorevole Vigliani. Egli crede che le parole « in difetto » non siano d'ostacolo ad assegnare la presidenza al Luogotenente Colonnello, quando il Colonnello abbia in quei giorni a soddisfare qualche servizio. Invece altri pretendono che quelle parole non ammettono il Luogotenente Colonnello, se non quando il Colonnello sia assente od ammalato. Ebbene, non conviene forse di togliere di mezzo tutti questi dubbi, ed ogni possibilità di controversie? Mi lusingo pertanto che l'onorevole Chiesi vorrà ritirare la sua proposta.

Senatore Chiesi. Io credeva veramente che le disposizioni aggiunte dall'Ufficio Centrale non fossero mosse da quella stessa necessità da cui furono consigliate le disposizioni del progetto ministeriale.

Dal momento che persone autorevoli più di me credono che vi sia eguale necessità ed urgenza, non ho più ragione alcuna d'insistere, e perciò ritiro la mia proposta.

Presidente. Rileggo l'art. 295 dell'emendamento Vigliani, accettato dall'Ufficio Centrale.

« Il Tribunale sarà composto di un Colonnello o di un luogotenente colonnello, presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno ufficiali superiori e gli altri capitani.

» Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

« La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli art. 300 e 312. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 313.

« Art. 313. L'Ufficio Centrale propone a quest'articolo la redazione seguente:

« Il Tribunale militare speciale, da comporsi in conformità della precedente tabella, siederà in quelle sedi dei Tribunali di cui all'art. 294, le quali saranno determinate con Decreto Reale. »

L'emendamento Vigliani dice invece:

« Il Tribunale militare, da comporsi in conformità della precedente tabella, siederà in modo permanente nei Capo-luoghi di Divisione che saranno stabiliti con Decreto Reale.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **Capriolo**, *Relatore*. Nel progetto ministeriale si univano in un solo articolo, nell'articolo 4, tanto le sedi dei Tribunali militari territoriali come quelle dei Tribunali speciali; perchè nell'articolo 2 si abrogavano gli articoli relativi anche ai Tribunali speciali.

Ma noi che abbiamo accettato il sistema propostoci dall'onorevole Senatore Vigliani di non toccare la numerazione del Codice e di conservare quest'art. 213, non possiamo più sopprimerlo: crede poi l'Ufficio Centrale che non possa accettarsi la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, per la quale i *Tribunali speciali* sarebbero mantenuti nelle sedi loro assegnate nell'art. 213, perciocchè, accettandola, si sarebbe condotti a serie conseguenze.

L'art. 213 dispone che: il Tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari.

Or bene, se il Ministro, avvalendosi della facoltà che gli accordaste per l'art. 294 già da voi modificato, traslocasse la sede del Tribunale territoriale di Firenze, da Firenze a Cagliari, che fa parte del gruppo delle Divisioni appartenenti ad esso Capoluogo, ne conseguirebbe che da Cagliari si avrebbero a chiamare in Firenze per giudicare un Ufficiale, e l'Istruttore, e il Pubblico Ministero, e la Commissione d'inchiesta e il Segretario; perciocchè l'art. 316 statuisce che i *Tribunali speciali* devono valersi di questo personale dei *Tribunali territoriali*.

È evidente pertanto che, fatta facoltà al Ministro di traslocare la sede dei *Tribunali territoriali*, l'istessa facoltà gli vuol essere fatta per traslocare *conformemente* anche la sede dei *Tribunali speciali*, come vi si propone di statuire all'art. 213, e come ci lusigliamo vorrete decretare.

Presidente. Il Senatore Vigliani insiste nella sua redazione ?

Senatore **Vigliani**. Io convengo coll'Ufficio Centrale che questo Tribunale speciale militare debba trovarsi in quei luoghi dove si trova un Tribunale militare comune, precisamente per potersi valere dell'Ufficio di Istruzione e di quello del Pubblico Ministero. Difatti nell'attuale circoscrizione, la quale stabilisce vari gruppi di Divisioni per questi Tribunali speciali, il

Tribunale è stabilito dove si trova uno dei Tribunali comuni.

Io credeva che nella redazione da me proposta si inchiodasse questo concetto, perchè essendo il Governo padrone di stabilire in quel Capo luogo di Divisione il Tribunale speciale per gli Ufficiali superiori, sceglierà naturalmente uno di quei luoghi dove si trova già il Tribunale territoriale.

Quando però si creda che questo concetto non sia sufficientemente espresso, non avrei difficoltà che vi si introducesse un'aggiunta la quale indicasse questa condizione, che cioè il Tribunale deve essere stabilito dove si trova già costituito uno dei Tribunali indicati nell'art. 294.

Presidente. Il Senatore Vigliani insiste sulla sua proposta ?

Senatore **Vigliani**. Per poter dire se insisto o no, mi conviene sentire ancora una volta qual sia la nuova redazione dell'Ufficio Centrale.

Io temo ci sia un equivoco.

Non è mai stato nella mente della legge di far camminare i Tribunali p. e. da Cagliari a Firenze. Nel sistema del Codice attuale, si sono scelti quei Capo-luoghi di Divisione più cospicui, e intorno a questi Capo-luoghi se ne sono raggruppati altri.

Si è stabilito poi che questi Tribunali Militari speciali seggano in quei Capo luoghi di Divisione più distinti dove si possano trovare più Ufficiali che debbono comporre il Tribunale; ma in tutti questi Capo-luoghi, in quello di Firenze, che abbracciava le Divisioni che avete inteso, come in quello di Napoli, di Torino, di Verona, si trova un Tribunale Militare.

Presidente. Il testo dell'emendamento dell'Ufficio Centrale è il seguente: « Il Tribunale Militare da comporsi in conformità della precedente tabella, siederà in quelle sedi dei Tribunali di cui all'art. 294 le quali saranno determinate con Decreto Reale. »

Chi approva quest'articolo così redatto, sorga.

(Approvato.)

Ora leggo l'articolo 314, secondo l'emendamento Vigliani:

« Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal N. 1 al N. 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra ufficiali residenti nella Divisione.

» Nel caso che il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione tutti gli ufficiali del grado medesimo della Divisione più vicina.

» L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la Divisione e dei Comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il Tribunale, non che del Ministero pubblico.

» Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella,

i giudici saranno estratti a sorte tra gli ufficiali generali dell'esercito aventi il grado e l'anzianità richiesti nella tabella, dal Presidente del Tribunale supremo di Guerra e Marina in pubblica udienza: fra gli estratti di maggior grado, il più anziano sarà il presidente.

» In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani, e mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. »

Presidente. Domando al Ministro se accetta quest'articolo?

Ministro delle Finanze. Il Ministero lo accetta.
Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. E l'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore Capriolo, Relatore. Lo accetta.

Presidente. La parola è al Senatore Vigilanti.

Senatore Vigilanti. Come il Senato ha inteso, nel corso di questa discussione, la disposizione dell'articolo 314 è riprodotta per intero unicamente per non turbare l'ordine delle disposizioni del Codice; ma le parti che veramente sono modificate sono due sole, cioè i due ultimi capoversi, quello che incomincia colle parole: « Se debbasi invece giudicare ecc. » e l'altro che incomincia con quelle: « In difetto di ufficiali generali ecc. ».

Nel primo di questi capoversi converrà sopprimere le parole « e l'anzianità », che leggonsi dopo quelle di « aventi il grado », e convertire quella « richiesti in « richiesto »; e la ragione di questa soppressione nasce da ciò che, facendosi la nomina per estrazione a sorte, non sarebbe più possibile tener conto dell'elemento dell'anzianità che è prescritta dalla tabella pel caso in cui la nomina si facesse per scelta dal comandante o dal Ministro.

Converrà dunque tralasciare la parte che nell'ultimo capoverso riguarda l'anzianità.

Ivi è detto:

« In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani, e mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. » Invece si dirà: « In difetto di ufficiali generali, che abbiano il grado menzionato nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. »

Se il signor Presidente me lo permette, faccio nel testo queste correzioni, che farò passare poi al banco della Presidenza.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Capriolo, Relatore. Accetta.

Presidente. Rileggo l'articolo come fu emendato dal proponente, per metterlo ai voti.

« Art. 314. Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal N. 1 al N. 5 inclusivamente

di detta tabella, il Tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella Divisione.

» Nel caso che il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione tutti gli ufficiali del grado medesimo della Divisione più vicina.

» L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la Divisione e dei Comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il Tribunale, non che del Ministero Pubblico.

» Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici saranno estratti a sorte tra gli ufficiali generali dell'esercito aventi il grado richiesto nella tabella, dal Presidente del Tribunale supremo di Guerra e Marina in pubblica udienza: fra gli estratti di maggior grado, il più anziano sarà il Presidente.

» In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado menzionato nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Lo scopo pel quale si sono numerati questi articoli, votati dal Senato, colla numerazione medesima che hanno nel Codice penale militare, evidentemente è quello di sostituirli nelle edizioni ufficiali che saranno fatte di quel Codice, agli articoli che sotto lo stesso numero vi si trovano presentemente.

Ma se noi votiamo questo primo paragrafo come è concepito, cioè *Gli articoli 294, ecc. sono modificati nella conformità seguente*, io non credosi possa fare altro se non stampare il Codice penale militare come sta, e poi in fine aggiungerci questa legge con le parole che la precedono e cogli articoli che seguono.

Mi pare di aver veduto negli altri Parlamenti tenersi questo sistema, che quando il legislatore ha voluto quello che noi vogliamo lo dice in coda agli articoli già votati colla numerazione corrispondente a ciascuno.

Quindi io proporrei di sostituire alle parole che l'onorevole Presidente ha cominciato a leggere, queste altre: « Agli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono sostituiti i seguenti, i quali nelle edizioni ufficiali successive di esso Codice saranno stampati in luogo di quelli che presentemente vi si leggono sotto i medesimi numeri. »

Senatore Capriolo, Relatore. È questione di forma: la sostanza è sempre la stessa; per ciò l'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Leggo dunque la redazione del primo comma dell'articolo come è proposta dal Senatore Scia-

loia: « Agli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono sostituiti i seguenti, i quali nelle edizioni ufficiali successive di esso Codice saranno stampati in luogo di quelli che presentemente vi si leggono sotto i medesimi numeri. »

Do la parola al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Non prendo già la parola per combattere la diversa redazione testè proposta dall'onorevole Scialoja. Anzi io credo che a quella non solo non possa farsi difficoltà, ma che si debba accettare perchè avrà per conseguenza una nuova edizione del Codice coi novelli articoli al posto e in sostituzione degli articoli antichi. Per tal modo si avrà appunto quello che si proponeva l'onorevole Vigliani.

Prendo invece la parola per sollevare un'altra questione, ed è, che mi sembra doversi riformare coll'articolo 314, che fu testè votato a proposta dell'onorevole Vigliani, anche l'articolo 312 del Codice militare colle annesse tabelle, imperocchè la tabella annessa nell'articolo 312 stabilisce che quando l'accusato ha il grado di maggior generale, tre dei giudici debbano avere il grado di luogotenente generale e due il grado di maggior generale, e questi ultimi debbano anche essere anziani all'accusato.

Ora io capisco che l'Ufficio Centrale abbia proposto nel suo articolo 3, che non si richiedesse più questa anzianità.

Senatore Capriolo, Rel. Non ne abbiamo parlato.

Ministro delle Finanze. Permetta un momento. L'Ufficio Centrale ha proposto, che dovendosi giudicare alcuni fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici fossero estratti a sorte fra i generali dell'esercito, e l'estrazione fosse fatta alla presenza del Ministro della Guerra.

Senatore Capriolo, Rel. A norma del Codice.

Ministro delle Finanze. Questa locuzione poteva essere interpretata in questo senso che facendosi la scelta alla presenza del Ministro coll'estrazione a sorte non fosse più necessaria quella maggior garanzia per l'accusato che stabiliva l'articolo 312, il quale voleva che i due maggiori generali che intervengono nella Commissione giudicante fossero più anziani dell'accusato.

Ora, l'art. 314 come fu proposto dal Senatore Vigliani e come fu votato, se ho capito bene, toglie di mezzo questa condizione dell'anzianità, e per conseguenza modifica per i maggiori generali la composizione del Tribunale, imperocchè ammette che possano essere giudici anche due maggiori generali meno anziani dell'accusato. Quindi è necessario modificare anche l'art. 312 del Codice, altrimenti si avrebbero due disposizioni contraddittorie, poichè coll'art. 312 si direbbe che i due maggiori generali che entrano nella Commissione giudicante debbano essere di anzianità superiore a quella dell'accusato; mentre invece l'articolo come fu votato dice che, in difetto di ufficiali

generali che abbiano il grado menzionato, l'estrazione si farà fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. Mettendo insieme i due articoli formulati così, si correrebbe rischio di andare incontro a questa interpretazione che quando i componenti la Commissione giudicante debbono essere maggiori generali, questi debbano essere più anziani dell'accusato: e che nel caso in cui non vi siano maggiori generali di anzianità superiore, si dovesse andare addirittura agli ufficiali di grado immediatamente inferiore.

Io propongo la difficoltà all'Ufficio Centrale, all'onorevole Senatore Vigliani ed a tutti quelli che hanno più competenza di me nella materia, ma mi pare che dopo la votazione dell'articolo 314 si debba modificare anche l'art. 312 ripetendolo tutto coll'omissione di quelle due parole, *anziani all'accusato* che si trovano nella categoria sesta, ovvero si debba fare qualche aggiunta all'articolo testè votato.

Presidente. Faccio osservare che l'articolo essendo già votato non è più questione di modificazioni.

Senatore Vigliani. Domanlo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io credo che importi anzitutto chiarir bene lo stato della questione. Non vi è dubbio che se l'art. 214 si ritiene come è stato testè votato, ne deriva la conseguenza che bisogna anche modificare la tabella annessa all'art. 312. In questa parte credo che la dimostrazione che ne ha fatto l'onorevole signor Ministro non vada soggetta ad obbiezione. Ma io credo che non si possa dire che il Senato, votando l'art. 314 nel modo che lo ha da ultimo modificato, si sia preclusa la via a prendere pure in considerazione la questione che riguardasse l'anzianità. Io ho soppresso alcune parole, e le ho sopresse io stesso che sono l'autore dell'emendamento, ed il Senato accettò la mia proposta con quella soppressione. Ora, intendo da persone molto competenti in questa materia, farsi la difficoltà che l'articolo, preso in questi termini possa offendere gli usi e le suscettività militari. Sicuramente in questa materia io credo che la difficoltà è di grave momento e vuole essere presa in seria considerazione. A me sembra che per il caso contemplato nel N. 6 della tabella, che è quello dei giudizi contro i maggiori generali, l'elemento dell'anzianità sia da conservarsi. Nulla osterebbe però che si facesse una votazione ancora sopra quest'elemento, e si introducesse nell'articolo quella parte che io non ho creduto di sottoporre alle deliberazioni del Senato.

Io ho detratto quella parte del mio emendamento, perchè dall'Ufficio Centrale mi si era fatto osservare, che, sostituendo la sorte alla scelta, il numero degli Ufficiali da imbussolarsi fosse così piccolo che la sorte non si potesse bene esercitare. In vista di questa ristrettezza del numero, io accento a modificare la mia proposta. Ma se mai questa non è difficoltà sufficiente, se si crede, che, non ostante la ristrettezza del numero degli ufficiali aventi questo grado superiore,

convenga limitare l'estrazione a quelli che hanno anzianità superiore all'accusato, nel caso del numero sei della Tabella di cui all'articolo 312, non credo che il Senato sia punto vincolato, e per parte mia non avrei difficoltà d'aderirvi.

Presidente. L'aggiunta di una parola, secondo il Regolamento, si può sempre effettuare in un articolo anche votato, quando questa parola non ne alteri il senso, e sia soltanto spiegativa.

Ministro delle Finanze. È utile che mi spieghi. Ho fatto notare al Senato l'incompatibilità che sor-geva tra l'art. 312 del Codice penale militare, e la Tabella che è annessa all'art. 314 come fu votato.

L'onor. Vigliani ha dimostrato benissimo come si possa rimediargli facendo due aggiunte di poche parole all'art. 314 come fu votato; e come del resto il Regolamento permetta l'aggiunta di parole ad articoli votati.

Io ho portato avanti al Senato la questione della incompatibilità che ci era tra l'art. 312 e l'art. 314, senza però manifestare alcuna opinione intorno al modo col quale fosse più conveniente di rimediargli.

Qui evidentemente si può o togliere le parole da me indicate nell'art. 312, o accogliere la proposta dell'on. Vigliani ed aggiungere altre parole all'articolo 314: trattasi qui di risolvere la questione se quando si ha da giudicare un Maggiore Generale, l'estrazione a sorte si debba fare indifferentemente fra tutti i maggiori generali, ovvero farla prima esclusivamente fra quelli di grado più anziano, e non ricorrere a quelli di grado meno anziano se non quando effettivamente difetti quello di grado più anziano. Ma per quanto riguarda la risoluzione di questa questione il Senato capisce che non è il Ministro delle Finanze che deve pronunziarsi. Io prego quindi gli illustri membri di questo Consesso che appartengono all'esercito a volere manifestare la loro opinione in proposito. In tutti i casi però se si tratta di modificare questa parte dell'articolo 312, io non potrei non chiedere al Senato il permesso di differire la discussione per aver tempo di consultare il mio collega Ministro della Guerra, perchè non vorrei prendere sopra di me il pronunziarmi intorno a questione sì grave e nella quale io non posso avere personale competenza.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Essendo giunto troppo tardi, perchè ero in Commissione, non ho potuto assistere al principio di questa discussione; peraltro io osserverò che la soppressione fatta dal mio onorevole collega Senatore Vigliani della parola *anzianità*, potrebbe avere serie conseguenze, inquantochè, avrebbe per risultato principale di modificare la tabella annessa all'art. 312 del Codice penale militare.

Io faccio pertanto osservare al Senato che è massima generale in tutto l'esercito, che quanto un ufficiale generale deve esser giudicato, lo sia, per quanto

è possibile, da ufficiali più anziani: sarebbe dannoso sopprimere nella tabella dell'articolo 312 che è relativa a questi consigli, le parole *generale più anziano*.

Ora, siccome dall'articolo che venne testè votato dal Senato, si potrebbe indurre che questa soppressione debba aver luogo, io credo che sia bene chiarire la cosa. Io ritengo che il Senato debba mantenere intatta la tabella dell'articolo 312, perchè diversamente si andrebbe incontro a gravi disturbi che danneggerebbero grandemente la disciplina militare.

Io prego quindi l'onorevole Vigliani di voler fare una proposta in aggiunta all'articolo votato la quale principalmente abbia per oggetto di mantener ferme le disposizioni che si trovano nella tabella dell'articolo 312 del Codice penale militare.

Senatore Vigliani. Apprezzando altamente le gravi considerazioni che sono state esposte dall'onorevole Senatore Menabrea, non ho punto difficoltà di sottoporre di nuovo al Senato quelle parole che aveva tolte dall'articolo 314 proponendo un'aggiunta mediante la quale si verrebbe a conservare nella sua integrità la tabella che fa parte dell'articolo 312. Propongo adunque che nel penultimo capoverso dopo le parole *il grado* si rimetta la parola *e l'anzianità*, e che nell'altro capoverso dopo le parole *fra gli ufficiali dello stesso grado* si rimettano quelle *ancorchè meno anziani*.

Il resto come sta scritto.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Credo debito mio di unirmi alla proposta dell'onorevole Generale Menabrea ed alle considerazioni dell'onorevole Vigliani in quanto che credo che sia una necessità fondamentale degli eserciti il tenere fermo alla questione dell'anzianità, perchè il cuor umano essendo sempre propenso a credere al male, non si possa sospettare che i tribunali siano composti in guisa da facilitare il modo a colpevoli ambizioni di aprirsi una via a promozioni.

Presidente. Faccio riflettere al Senato che quelle parole furono soppresse con accordo particolare dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole Vigliani, che ne fece la proposta, ma che però la soppressione non fu votata, e non è una vera aggiunta a termini del Regolamento, epperò la proposta ora fatta può essere ammessa. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti con questa aggiunta.

(Vedi sopra.)

L'Ufficio Centrale è d'accordo nel ristabilire in via di aggiunta le parole ora lette?

Senatore Capriolo, R. I. Siamo d'accordo.

Presidente. Allora si passa alla votazione.

Chi approva l'aggiunta di dette parole, sorga.

(Approvato.)

Ora viene il primo articolo colle correzioni proposte dall'onorevole Senatore Scialoja, in questo senso:
« Agli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice pe-

nale militare per l'esercito sono sostituiti i seguenti, i quali nelle edizioni ufficiali successive di esso Codice, saranno stampati in luogo di quelli che presentemente vi si leggono sotto i medesimi numeri. »

Consentono tutti in questa redazione ?

Senatore **Bixio**. Domanderei la parola per uno schiarimento dall'onorevole Senatore Scialoja.

Questo primo articolo, che parmi sia stato votato...

Voci varie. No, no, non lo fu ancora.

Presidente. Quest' articolo non fu ancora votato, perchè, prevedendo io il caso che potesse qualche articolo essere interamente rigettato, avvertii il Senato, che consenti con me che fosse discusso e posto in votazione per l'ultimo.

Senatore **Bixio**. Allora non ho più bisogno di schiarimento.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, porrò ai voti il capoverso di quest' articolo come è proposto dall'onorevole Scialoja.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto su di questo progetto di legge, e su quello dell'unificazione legislativa nelle Provincie Venete e di Mantova, do la parola al Senatore Di Pettinengo.

Senatore **Di Pettinengo**. Nel giungere questa mattina in Firenze, sono stato avvertito come l'onorevole Senatore Rossi, nell'indirizzare un'interpellanza all'onorevole Ministro della Guerra, siasi essenzialmente fermato sull'Amministrazione generale della Guerra, e specialmente sulla gestione del 1866, ed il Ministro della Guerra, con gentile pensiero e per deferenza a me, ha ieri dichiarato che per questa parte lasciava a me il compito di porgere al Senato le relative spiegazioni, comechè io avessi in quel tempo l'onore di reggere il Ministero della Guerra; prego pertanto il Senato a ricordarmi la sua indulgenza sia per il tempo che impiegherò per dare alcune dilucidazioni che credo necessarie, sia per il modo poco ordinato col quale io darò queste spiegazioni, inquantochè non avendo assistito all'interpellanza, non ho potuto conoscerla che sulle bozze che mi venne dato stamane di leggere.

Stimo mio dovere di chiarire il Senato sugli appunti enunciati perchè, essendo stato Ministro della Guerra nel 1866, debbo assumere la responsabilità dei fatti che allora si passarono nella mia amministrazione, perchè riflettenti un'amministrazione nella quale tenni il posto di Capo dell'Azienda generale di Guerra e di Direttore generale dell'Amministrazione; e per altra parte ancora, se non avessi avuto questi incarichi, ma però la convinzione che le cose dette non sono esatte, avrei domandato la parola nullameno, in quanto che credo sia dovere di ogni cittadino impedire che su di un ramo dell'Amministrazione dello Stato si getti un biasimo, come ieri biasimo grande si è gettato sull'Amministrazione della guerra.

Non disconosco gli intendimenti dell'onorevole Sena-

tore Rossi che egli volle spiegare colle parole seguenti :

« Ebbene io sarei contento se colle mie interpellanze dessi motivo all'onorevole Ministro della Guerra di operare una riforma, che segni ordine, semplicità, economia, sicurezza e garanzie effettive e reali, e nello stesso tempo contribuisca in certo modo a *ritemperare una parte dell'Amministrazione che la circonda* » Ma per giungere a questo abbisogna dire cose che dal Ministro non sono certamente ignorate, di fare un po' la storia sommaria su alcuni fatti del 1866. »

Io per contro, signori Senatori, sento il bisogno di dire cose non sommarie; ma per intero e complete affinchè il Senato e la Nazione sappiano come nel 1866 si è amministrato.

Io credo che se l'onorevole Rossi avesse letto la Relazione che io ho avuto l'onore di rassegnare al Parlamento pochi mesi dopo che lasciai la carica di Ministro della Guerra, nella quale minutamente riferii le esigenze del Parlamento per stretta economia e di riduzioni di spese nel primo trimestre del 1866, e come di poi fu necessario provvedere ad un'armata di 500 mila uomini, se l'avesse letta dico, non avrebbe usato le parole che pronunciò ieri, dello spettacolo che offriva l'amministrazione del 1866.

A quale spettacolo intenda l'onorevole Senatore di accennare io non so; ma so bene che io sono responsabile della esattezza di tutte le cifre che sono accennate in quella Relazione e di tutti i fatti, dai quali scorge che l'amministrazione ha adempito pienamente al suo dovere.

Io non intendo adentrarmi in tutti i particolari che riguardano l'amministrazione, e sui quali parlava ieri l'onorevole Rossi e tanto meno dell'intendenza; ma però io sono d'avviso con lui che un'armata ha bisogno di un'Intendenza bene ordinata, bene costituita, e che sappia adempiere ad un'efficace controllo. L'intendenza italiana organata nel 1852 sulle basi della francese, lodevolmente disimpegnò il suo compito nel 1855 in Crimea e nella guerra del 1859 e nella guerra del 1860 e 1866, e sotto l'illuminata e attiva direzione del compianto Generale Della Rovere, e del Generale Bertolè-Viale, seppe meritarsi lode, e ispirare fiducia all'esercito.

Ma, io passo ai fatti che si riferiscono all'Amministrazione del 1866. Primo appunto che l'onorevole Senatore le fa è che « benchè la guerra non fosse impreveduta, i magazzini erano sprovvisti di panni. »

Ora, i gran fatti sull'Amministrazione accennati in un modo così generale si riducono alla questione dei panni! Eppure anche sulla questione dei panni io saprò dare tutte le spiegazioni al Senato, purchè esso voglia favorirmi della sua attenzione. Nel 1864 il Ministero, reputando necessario che nei magazzini si mantenesse sempre nelle quantità stabilite la dotazione, se non di tutti, almeno dei principali oggetti del corredo militare, effettuava opportune provviste per le

quali occorsero circa 29 milioni più di quello che al l'uopo erano assegnati. Fu quindi mestieri invocare dal Parlamento la sanzione di siffatte spese.

Ma la opposizione sollevatasi in quella congiuntura indusse il Governo dopo la relazione de' deputati del 1° aprile 1865 ad assentire che quanto nel 1864 venne speso al di là dei limiti fissati in Bilancio fosse compensato col diminuire di altrettante somme l'uscita presente del 1865, ondechè l'Amministrazione della guerra dovette rinunziare agli acquisti che sarebbero occorsi per riempire i vuoti che i consumi ordinari avevano naturalmente cagionato nei magazzini.

Ora, il Senato ricorderà in quali congiunture il Ministero si modificasse al principio del 1866, e come in quel tempo il Parlamento esigesse tale economia, che ben si poteva chiamare Ministero delle economie quello che assumeva l'Amministrazione pubblica al 1° gennaio 1866. In quel tempo nè Governo nè Ministero non avevano alcun sentore nè alcun'ombra della guerra che si svegliò poscia, e credo che in allora nè il Parlamento nè quanti uomini politici vi erano, non prevedessero i fatti che succedessero poi in giugno.

Nè sui primordi del 1866 si potè provvedere all'assottigliarsi sempre maggiore del materiale, imperocchè essendo imposti i massimi risparmi, ricordando come il Parlamento avesse imposto una riduzione di 10 milioni sul Bilancio, fu giocoforza all'amministrazione della guerra preterire da ogni ulteriore acquisto di robe, mentre d'altra parte era necessario continuare le distribuzioni pel corredo dell'Esercito; e però il fondo dei magazzini che nel 1864 fissavasi nella quantità bisognevole per vestire 400 mila uomini, allorchè si manifestarono i primi sentori di guerra, era per taluni capi assai stremato.

Nè si creda però che i magazzini fossero sprovvisti per le circostanze ordinarie, e che si peccasse contro la principale massima di amministrazione, quella cioè di avere una competente riserva nei magazzini, in quanto che, limitandomi ad accennare soltanto ai panni, oggetto delle interpellanze dell'onorevole Senatore Rossi, dirò che al 1° del '66, del panno bigio ve ne erano 370,000 metri; che si avevano 68 mila cappotti nuovi di fanteria, e si aveva di panno *tournon* bigio 415 mila metri; di panno bigio alto 1,50, 162 mila metri; di panno turchino 87,000 metri; 101 mila m. da 1, 20; 100 mila m. da 1,50, tacendo dei quantitativi di pantaloni e pastrani.

L'amministrazione delle Antiche Provincie mai mancò a tale precetto, e fino dal 1852, poco dopo che ebbi l'onore di assumere l'amministrazione della guerra, il Conte di Cavour accettava la massima, d'accordo col Ministro della Guerra Generale La Marmora, che si avesse costantemente per 25 mila uomini di vestiario nei magazzini.

E difatti per la guerra del 1855, che pure venne inaspettata, ebbe modo di vestire completamente i 20 mila uomini che allora furono spediti in Crimea; nè

si ebbe allora da fare contratti fuori dell'ordinario per vestiario.

Tuttavolta che si affaccia la possibilità di guerra si presenta il seguente dilemma all'amministratore: se io non provvedo in misura conveniente, sarò incolpato delle mancate provviste, e se fo in larga misura, incontrerò il rimprovero di aver troppo provveduto!

Ma io credo che fra i due rimproveri sia meno sentito quello di aver troppo provveduto.

Un grave esempio abbiamo innanzi a noi! Se nel settembre del 1866, quando si doveva prevedere di rivestire di nuovo per lo inverno lo esercito di 500 mila uomini, avessero fatto difetto li oggetti di vestiario, troppo grave responsabilità sarebbe pesata ed a ragione sul Ministro della guerra, dacchè il Parlamento non aveva limitati i fondi, e la sapienza del Ministro delle finanze d'allora, l'on. senatore Scialoja, sapeva sempre far fronte alla varie esigenze.

Io ritengo e credo che Parlamento e Ministero abbiano dimostrato di comprendere il loro dovere, e che l'amministrazione abbia provveduto a seconda della necessità.

Egli è incontestabile che le condizioni eccezionali di cui si tratta costituiscono sempre uno dei più malagevoli problemi amministrativi.

Infatti se da un lato importa prevedere e provvedere in misura non minore ai viveri ed agli urgenti bisogni che ha l'esercito, sia al cominciare, sia anche finita la guerra, dall'altro importa non meno prevenire lo eccesso nelle provviste per non incorrere nel biasimo, che spesso si fa, di avere arrecato peso soverchio ed inutile all'erario.

L'onorevole Senatore Rossi dichiara che:

« Fatto un appello sommario, urgente, per ciò stesso superficiale alle produzioni del paese, ben presto l'Amministrazione dovette cadere in mano di speculatori nazionali ed esteri mancanti anche fino ad un certo punto di responsabilità, i quali fecero all'estero quelle colossali provviste che tutti sanno... »

Ora, sa l'onorevole Senatore il modo col quale l'Amministrazione soddisfece agli obblighi immensi che pesavano su di essa?

Dapprima si calcolarono i bisogni dell'Esercito sulle seguenti basi:

1. Dei 200,000 uomini circa, onde allora si componeva l'Esercito, una parte considerevole, e massime quella che nell'Italia meridionale era stata impiegata nella repressione del brigantaggio, aveva bisogno di rinnovare il vestiario, e fu calcolato per 50,000 uomini;
2. Il richiamo dei provinciali dal congedo illimitato, a cui era mestieri ritornare quasi tutto il corredo, produceva il bisogno di vestire 140,000 uomini;
3. La chiamata sotto le armi della seconda categoria richiedeva il vestiario per 120,000 uomini;
4. La leva della classe del 1845 portava la necessità di fornire il corredo ad altri 40,000;
5. E per ultimo per gl'inscritti della prima e se-

conda categoria della classe del 1846 si faceva imminente la necessità del vestiario per 90,000 uomini;

Epperò un totale di 440,000 uomini da vestire.

Tale era adunque da calcolarsi la cifra dell'Esercito regolare a cui occorreva il corredo

A questo erano da aggiungere ancora 68 battaglioni di Guardia Nazionale mobile, cioè 37,000 uomini; e di più il Corpo dei Volontari di 40,000 uomini.

Ora, Signori, quanto esisteva nei magazzini in quel tempo?

Io l'ho detto, e non vi era verga di Mosè che bastasse a moltiplicar le riserve dei magazzini.

Era mestieri vestire questi soldati al momento che arrivavano, ed era necessità di provvedere al rinnovamento pel mese di settembre, in quanto che nessuno, e nemmeno il Ministro della Guerra, poteva vaticinare la durata della guerra.

In qual modo poi il Ministero della Guerra addivenisse alla compra dell'ingente quantità di panno necessaria è pur d'uopo che il Senato consenta che io l'esponga entrando in altri particolari.

Da prima si faceva facoltà eccezionale ai Consigli di Amministrazione di provvedere essi stessi nel modo che meglio potessero dalle manifatture del paese, anche a prezzi superiori a quelli stabiliti in tariffa, onde sopperire ai primi bisogni per l'arrivo delle classi sotto le armi, senza ricorrere ai magazzini generali, nel mentre che l'Amministrazione generale doveva adoperare di procacciarsi maggiori provviste cercando di ottenere, mediante la pubblicità e la concorrenza, quei vantaggi all'Esercito che una buona amministrazione deve sempre avere di mira.

Da prima essa pubblicò gli incanti in tutto lo Stato per mezzo degli Uffici principali d'Intendenza; e ne determinava il giorno, a tale distanza l'uno dall'altro, che i provveditori che per avventura non trovassero accolta la loro offerta in un incanto, potessero ripeterla in un altro incanto successivo. Raccolto tutto quanto fu possibile con questo mezzo e ad un prezzo inferiore a quello di tariffa, pur ritenendo che taluni fornitori, speculando sui bisogni dell'amministrazione, si fossero astenuti dal concorrere agli incanti, per via delle sue Intendenze militari e di tutti gli agenti dei quali poteva disporre fece invito per iscritto a tutti i fabbricatori del paese di fare le offerte di cui si sentivano capaci, in uno spazio di tre, quattro, cinque mesi, indicando il prezzo di offerta.

L'Amministrazione accettò di botto tutta la merce che era non superiore ai prezzi ordinari di tariffa, e vedendo che alcuni fabbricatori spingevano la speculazione sul bisogno per aumentare i prezzi, loro fece conoscere che essa non farebbe incetta a prezzi superiori; per tal modo ottenne nuove e convenienti offerte, realizzando prezzi sempre inferiori al 50%, nella fiducia eziandio di esaurire tutte le risorse dell'industria del paese.

Ma è qui d'uopo accennare, sebbene sia doloroso il

dirlo, che i temperamenti sopra avvertiti, a fronte del desiderio di utilizzare tutti i prodotti della industria nostrana, in ogni punto della Penisola, fecero palese che essa non bastava ai bisogni, e si ebbe sull'argomento delusione amarissima; imperocchè avvenne che taluni fabbricatori, dopo di essersi legalmente impegnati coll'amministrazione generale, avuti conoscenza di ulteriori autorizzazioni date ai Consigli d'amministrazione di provvedere di urgenza, essi mancarono ai patti convenuti col Ministero, sospendendo lo adempimento dei relativi contratti, e stipulandone altri con le dette amministrazioni, le quali meno avvedute e per l'urgenza dei bisogni si affrettavano ad accettare le proposte esorbitanti di codesti speculatori.

Questi fatti di mala fede, e più i ristretti mezzi dell'industria nostrana costrinsero il Ministero a ricorrere a quella straniera.

E per rispetto a questa non si creda già che l'amministrazione non abbia agito con tutta ponderatezza e con tutta l'oculatazza che le era possibile, imperocchè fu affidato ad un Intendente Militare di spечhiata riputazione per intelligenza, conoscenze tecniche e maggiore di ogni eccezione. L'incarico di recarsi a Parigi a stipulare dei contratti, mentre che per la via diplomatica il nostro Ministero degli Esteri faceva uffici al nostro Ambasciatore onde far preghiera al Ministro di Guerra di Francia di voler consentire che quell'Amministrazione aiutasse di consigli, di direzione e dell'opera di periti collaudatori il nostro incaricato a tali ingenti provviste.

Altro provetto e distinto funzionario fu in pari tempo spedito in Belgio, e per rispetto all'Inghilterra, come aveva sempre avuto occasione di lodarsi dell'opera di quel Console Generale, così ricorreva direttamente al medesimo nello stesso scopo di provviste.

L'onorevole Senatore Rossi soggiunge: « ma il peggio » si è che l'erario, come era da prevedersi, fu assai » male servito, e quello che è d'altrettanto doloroso, » l'amministrazione ebbe a guadagnarsi all'estero una » sfavorevole rinomanza. »

Signori, un'amministrazione può acquistare sfavorevole rinomanza quando taluno de' suoi agenti manchi ai suoi doveri. È soltanto concesso di enunciare una tale sentenza in Parlamento quando si possono addurre fatti positivi, o che l'amministrazione in qualsiasi modo abbia male agito.

Ma, o Signori, il modo con cui si è disimpegnato questo servizio, è quello che io ho avuto l'onore di esporre, non senza soggiungere che i nostri delegati non ebbero sempre e ovunque quell'aiuto che speravano, e che non tutti i fornitori usarono di quella buona fede che dovrebbe essere in Commercio, indipendentemente dal prezzo, circa la bontà dei generi, non senza avvertire, e qui l'onorevole Rossi mi sarà maestro, che la fabbricazione precipitata non può a meno di lasciare a desiderare nella bontà del manufatto.

Fu appunto detto ed avvenne che fabbricatori fran-

cesi e belgi cercarono di dar merce men bene lavorata, e, per lo stringer del tempo, di trarre partito anche dalle circostanze del paese, cosa che in tempo di guerra ed in momenti di somma urgenza si potè verificare, come molti esempi si potrebbero addurre, sulle Amministrazioni militari estere, e per riguardo ai fabbricatori del paese.

Egli soggiunge più sotto, che « i capitoli d'onere avevano fatto cattiva prova. »

Veramente io ho cercato di spiegarmi il significato di queste parole in quanto che il Capitolato non è che lo insieme delle condizioni di obbligo delle due parti contraenti, e delle qualità e condizioni della merce.

Egli accenna bensì con lode al Capitolato del 1852, e ne lo ringrazio, imperocchè quello fu appunto da me studiato, e compilato sotto la direzione del compianto cavaliere Gregorio Sella, persona intelligentissima in fatto di fabbricazione di panni, ed anche in molti altri rami di scienza, e di due intelligentissimi e fra i più considerevoli negozianti di panni di Torino, i signori Engelfred e Priotti, e di concerto con essi si erano appunto stabiliti quei capitoli d'onere che non hanno sollevate osservazioni da parte dei provveditori.

Nè credo che sieno dissimili da quelli i Capitolati del 1862, ad eccezione delle variazioni portate nel tipo del panno; in ogni modo poi non era possibile al momento del rompersi improvvisamente della guerra di rifare il Capitolato; epperò il Ministero della Guerra del 1866 non può essere addebitato di alcun appunto sul Capitolato.

Dall'esame del Capitolato sia del 1852 sia del 1862, come di fatti sempre si praticò nelle Provincie subalpine, ben si rileva che le incette erano fatte dall'industria nazionale, fatta eccezione per l'arma de' Carabinieri, non rilevante in allora, che provvedeva direttamente, e trovava il tornaconto a provvedersi all'estero.

Il Conte di Cavour nello stabilire la novella tariffa daziaria a peso era appunto indotto dalla considerazione di eccitare lo sviluppo delle fabbriche nazionali senza tema di concorrenza dall'estero per i panni grossi, come sono appunto quelli ad uso militare.

L'onorevole Senatore Rossi, parlando degli ultimi fatti di Roma, soggiunse: « per ventura le classi furono rimandate, senza questo si sarebbe rinnovato lo spettacolo del 1866. » Ora domando io quale spettacolo sia avvenuto nel 1866? Nel 1866 l'amministrazione provvide a tutto; e non vi furono che ritardi inerenti ad un'armata di 500 mila uomini; qualche cosa può aver fatto difetto, ma non si mancò di vestiario, e vi sarebbe stato modo di rivestire l'armata intiera anche nel mese di settembre, se vi fosse stata la necessità.

L'onorevole Rossi fa poi gravi appunti al sistema degli incanti inquantochè dice: « devo dichiarare che nei riguardi dell'amministrazione questo mi sembra un sistema di scialacqua, di pignoranza, di pedanteria, di disordine, e nei riguardi dell'industria nazionale, io

veggo che i migliori si allontanano disgustati dagli appalti governativi ecc. »

Il sistema degli appalti può avere degli inconvenienti talora, ma non v'ha chi abbia amministrato per lo Stato, che, fatte talune eccezioni, non sia convinto essere sistema da preferirsi al contratto privato od a licitazioni; è massima generale accettata da tutte le amministrazioni.

Si praticano gl'incanti in Francia, in Inghilterra, in Italia e credo anche in Austria. Tali sono le massime e le teorie stabilite e osservate dal Consiglio di Stato.

Ei in merito della proposta, a cui allude l'onorevole Senatore Rossi, fatta da una Commissione della quale faceva parte, per la provvista dei panni sul fare del sistema francese, crede egli che sia una novità per l'amministrazione militare?

Mi fa sorpresa che egli non sia stato informato dei lavori fatti nel tempo dell'amministrazione subalpina; che se la Commissione si fosse rivolta al Ministero della Guerra, avrebbe trovato negli archivi dal 1852 al 1855 una quantità di lavori fatti da persone competenti.

Il cav. Gregorio Sella già da me menzionato, e che mi fu largo di consigli, era appunto stato incaricato dal Conte di Cavour, e da me pregato di studiare la convenienza del sistema francese per la provvista dei panni, quello cioè di lasciare a carico dei fabbricatori un determinato fondo di merce per le eventualità di guerra, evitando al Governo i magazzini, e di potere all'evenienza avere dei panni; determinando massimi e minimi di provvista annuale con determinati provveditori e non per pubblico concorso.

Dopo molti studi osservava il Conte di Cavour che quando un impresario sia obbligato a tenere per 100,000 franchi di panni nei suoi magazzini per somministrarli alla domanda dell'amministrazione, è certo che al prezzo del panno aggiungerà l'interesse, in ragione di commercio, della somma cui corrisponde il valore del panno in deposito, ovvero aumenterà in corso ordinario di provvista annuale il prezzo del panno per compensarsi dell'interesse del capitale improduttivo che egli tiene in magazzino.

Ora, soggiungeva il Conte Cavour: i depositi non potendo mai esser tali da sopperire a tutti i bisogni d'una guerra, ed inoltre la guerra essendo un'eventualità, ammessa anche di decennio, ne avverrà che l'amministrazione pagherà per nove anni un prezzo superiore al vero valore dei panni senz'aver provveduto alle esigenze straordinarie; laonde economicamente è da preferire il sistema vigente.

Come vede il Senato, l'amministrazione attesa da ben lunga mano allo studio delle quistioni accennate.

Dirò infine che il sistema di determinare con quali fabbricatori tratterebbe esclusivamente l'amministrazione; sistema desiderato e promosso dai grandi fabbricanti, fu abbandonato da noi da lunga mano, e mai il Consiglio di Stato, ed io credo a ragione, volle consentire a tale sistema, che esclude il piccolo fabbricante dai

Incrici dei contratti, e gli impedisce di sviluppare la sua industria. Varii esempi si potrebbero citare di fabbricanti che cominciarono dal concorrere con un lotto, ed ora possono sostenere la concorrenza a vantaggio loro individuale e dell'industria del paese.

Io non mi estenderò su molte altre considerazioni, mentre or non è il caso di esaminare e pronunciare in merito al Capitolato promosso dall'onorevole Rossi, bene avvertendo che tutte le quistioni che non sono soggette ad una risoluzione matematica, possono ricevere diversa soluzione per mutare di tempo e di circostanze. Tutto progredi, così i fatti, come le idee e le apprezzazioni, ed alle ragioni nel tempo accettate dal Conte di Cavour, se ne possono opporre delle altre. Fu mio scopo provare al Senato ed all'on. Rossi, che quell'amministrazione che egli tanto biasimò, ha sempre studiato, e non è digiuna di nessuna delle quistioni amministrative che si riferiscono alla specialità sua.

Signori. Io non mi dilungherò maggiormente, ho creduto dovermi intrattenere alfine di far comprendere al Senato ed alla Nazione come non siano giusti gli appunti lanciati sull'amministrazione del 1866, come siano infondate le lagnanze dei provveditori, e come l'amministrazione militare abbia bene adempiuto al compito suo.

L'onorevole Senatore Rossi, dopo aver così biasimata l'amministrazione, sorge ad esprimere un sentimento veramente patriottico ed al quale io fo plauso e che avrei desiderato avesse servito di norma alle sue considerazioni svolte nell'interpellanza.

« Esso osservò che i primi a sconsiderarci siamo noi stessi, e pur troppo si è presa da noi la mania di disprezzare i nostri prodotti in confronto dei prodotti esteri. »

Tale sentenza per amore di patria io invocherei in oggi a mia volta a riguardo di una amministrazione dello Stato di grande importanza.

Senatore Rossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Rossi. Dopo la risposta alla mia interpellanza di cui mi ha onorato ieri il Signor Ministro della Guerra, io non mi attendeva di dovere oggi ritornare sull'argomento.

Sarà dunque impossibile per timore di toccare alcune suscettibilità, per quanto degne di omaggio, di portare in Parlamento le più importanti quistioni di amministrazione?

A me è sembrato di non aver fatto allusione alcuna, di essermi rivolto all'amministrazione militare in genere come a un ente impersonale. Io ho dovuto accennare alcuni fatti del 1866, perchè entravano a corroborare le mie ragioni.

Quando si trattava di venire a dei particolari, ho detto che io non intendeva di fare alcuna recriminazione del passato, ma che intendeva solamente che se ne facesse scuola per l'avvenire. Ora, il Senato vorrà permettermi, quantunque l'ora sia tarda, che io ri-

sponda ad alcuni appunti fattimi dall'onorevole Senatore Pettinengo e presi di volo nel discorso da lui pronunziato.

L'onorevole Senatore Pettinengo ha detto che non tollera che sia gettato il biasimo sull'amministrazione nella quale egli ha avuto parte, e citando alcune parole che io ho detto ieri; mi sfida a produrre i fatti; e riversa sopra di me le osservazioni che ieri ho fatto, che cioè gli Italiani siano accagionati di sprezzare i propri prodotti, avvertendomi che non avrei dovuto biasimare l'amministrazione.

Ma, o Signori, quando la voce pubblica è quasi unanime a segnalare gl'inconvenienti che io ho narrato si vorranno credere cose del tutto immaginarie? Non si vorrà riconoscere che un fondo di verità c'è? Come! la leggerezza e l'imperizia distinguono nel 1866 gli agenti mandati dal Governo all'estero

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Senatore Rossi. Il sarto di un altissimo personaggio estero diventa fornitore per parecchi milioni pel Governo italiano: riceve dei mandati a vista sopra una Banca primaria di Parigi, pagando i panni prima che siano collaudati. Il Governo ne assume tutte le spese, tutti i rischi, tutte le avarie, chè vi furono anche avarie, paga l'aggio della valuta, ci perde il diritto di Dogana. Se il Ministero mancava di abili ed onesti agenti, non bastava certamente l'essersi rivolto col mezzo dell'ambasciatore al Ministero francese.

Nel Belgio si diedero *pro forma* due ufficiali del Genio che vennero a Verviers, dove il mio amico il Senatore Laoureux non ha voluto mischiarsene; caduta la provvista in mano di speculatori, l'agente italiano fu, credo, richiamato.

Ammetto l'onestà, ma l'imperizia in questi casi equivale nei suoi effetti alla disonestà. La cosa è notoria a Verviers: basta leggere i rapporti della Camera di Commercio di Verviers per vedere che la risorsa di quelle fabbriche in quell'anno provenne dalle forniture fatte al Governo italiano. Perciò io dissi ieri che s'era acquistata all'estero una sfavorevole rinomanza, essendo avvenuto che i panni che rimasero a Verviers si rivendevano in pubblico incanto a 4 o 5 lire il metro, mentre i nostri prezzi normali di tariffa sono di 10, 11, 12 e più lire al metro.

L'onorevole Senatore Pettinengo dice che gli furono imposte delle economie dal Parlamento. Però il Ministero non fu per questo impedito di comprare tanto, che abbiamo, secondo le stesse dichiarazioni dell'onorevole Ministro Ricotti, per 4 anni ancora nei magazzini del panno bigio, e delle altre qualità ne abbiamo pure per qualche tempo. Dunque penuria prima e sciaglacquo poi.

Il Senatore Pettinengo ha soggiunto che io non aveva a ridire che sulla provvista dei panni, ma vi sono ancora centinaia di migliaia di scarpe assai mal comprate. Io non parlerò degli zaini di tela americana,

delle scarpe a suola di cartone, perchè voglio ritenerla una favola.

L'onorevole contraddittore porta l'esempio delle antiche provincie, e della campagna di Crimea; mi onoro di aver conosciuto e stimato il compianto Gregorio Sella, e convengo che si poteva andare bene nelle antiche provincie anche con i capitolati del 1855, ma ripeto che erano insufficienti pel Regno intero, e lo provò il fatto del 1866.

E furono peggiorati, nel 1862, capitolati e tipi.

I tipi furono cambiati, perchè c'era qualcuno cui conveniva che si cambiassero, perchè non poteva stare la condizione dell'enumerazione dei fili, volendosi impiegare la lana artificiale. Con questa materia non si può ottenere che una filatura grossa, e quando in un centimetro dovete numerare per es. 15 a 18 fili tessuti, non potete mettere che della buona lana, ma se ne mettete soltanto 8 a 10, allora può introdursi nel filato la lana artificiale. Io dubito che anche nelle merci che si riceveranno attualmente, le lane rifatte ci avranno la lor parte.

È questo non è regolare, questo è disordine.

La pedanteria poi è tutta nelle formalità, che hanno l'aria di guarentire l'Amministrazione, e non guarentiscono nulla.

Presidente. Raccomando la calma all'Oratore.

Senatore Rossi. Ringrazio il signor Presidente della sua raccomandazione, ma certe cose non si possono tacere quando sono note al paese e vengono negate qui.

L'onorevole Senatore Pettinengo ha detto che egli preferiva il sistema degli incanti al sistema dei contratti privati.

Io non ne faccio una condizione dei contratti a partito; la Commissione nel produrre quel lavoro aveva pensato che per il primo impianto conveniva meglio una trattativa a partito privato. Però questo non si proponeva nel senso di eludere la pubblicità o di fare le cose come in un gabinetto, come ho detto ieri, e senza il corredo di tutte le garanzie necessarie.

Il Senatore Di Pettinengo ha detto che in Francia, ed in Prussia vi sono gli incanti; io mi permetto di osservare che in Prussia non vi sono incanti ma....

Senatore Di Pettinengo. Non parmi di aver detto ciò per la Prussia.

Senatore Rossi. Sta bene; dirò io che in Prussia non vi sono incanti, ma sottomissioni da un anno all'altro e ciò per evitare di trovarsi nel pericolo in cui ci trovammo noi nel 1866. In Francia invece sono contratti per un novennio, e non per incanto.

Ha detto ancora l'onorevole Senatore che il compianto Conte di Cavour aveva scartato l'idea di avere una rimanenza in mano de' fornitori; propriamente il pensiero della Commissione non era questo, ma sibbene che il deposito a farsi, anzichè in denaro, fosse in panni, e con questo sistema l'Amministrazione

avrebbe avuto un magazzino di mercanzia gratuita, che alle finanze non costava nulla, e che in caso di guerra avrebbe servito, potendo l'Amministrazione valersene in forza del diritto che ci avrebbe sopra come garanzia, mentre col sistema del *minimum* e del *maximum* nei lotti a fornire, scoppiando una guerra (e pur troppo sappiamo come ora avvengono i casi di guerra molto più improvvisamente che non in altri tempi) si troverebbe diversamente nel caso di non poter provvedere alla prontissima vestizione dei soldati.

Non era dunque il caso temuto dal Conte Cavour, cioè d'una rimanenza in mano dei proprietari, che avrebbe potuto far pressione sul Governo, ma invece di cauzione gratuita in mercanzie nelle mani dell'Amministrazione militare.

Del resto, se ho risposto un po' vivamente, l'ho fatto perchè mi parve che l'appello fattomi dall'onorevole Pettinengo, pel quale io professo la più grande considerazione, fosse stato parimenti un po' vivace.

Pur troppo se tutti quelli che hanno avuto parte in un modo o nell'altro nelle nostre amministrazioni, (chè non è meraviglia se alcune d'esse sieno imperfette, trovandoci noi tuttora in via di formazione) si tenessero in obbligo di venirle a difendere, quasi a difendere se stessi, ne avverrebbe che il Parlamento si farebbe ancora più ritroso a metter mano alle riforme amministrative.

Tali riforme non sono cose che si possano fare da un momento all'altro; ci vuole del tempo; dissi che mi pareva che questa fosse una pratica occasione, ed io mi consolo che lo stesso mio contraddittore abbia finito coll'asserire che tutto quaggiù progredisce e muta e che naturalmente ogni giorno ci porta nella condizione di migliorare il passato.

Per mia parte ripeto di non aver avuto altro motivo che il desiderio di un esatto servizio in tempo di guerra, il decoro del paese e l'interesse dell'erario, tanto più quando questo può andare unito all'interesse di una rispettabile classe di cittadini qual è quella dei fabbricatori di panni.

Senatore Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pettinengo. Io non entrò a rispondere a tutti i particolari esposti dall'onorevole Senatore Rossi. Egli ha detto che io pronunciassi amare parole; la pubblicità del Giornale Ufficiale potrà qualificare se sieno state più amare le mie parole o le invettive lanciate contro chi era ministro nel 1866 e dirigeva l'amministrazione militare.

Non parlo come individuo, parlo per il dovere che come Capo io sento verso il distinto Ufficiale Generale, che era Direttore Generale dell'Amministrazione, e di tutti quegli impiegati che hanno operato con zelo, con premura e con un lavoro indefesso.

Colle mie parole non intendo di respingere quella responsabilità che pesa su di me come Ministro. Io rispondo delle mie azioni e del modo in che agivano i

capi principali che erano sotto di me; io non ammetto nessuna mezza parola su quei fatti che si sono compiuti. Tutti sanno che un Ministro, per quanto lavori 16 ore del giorno e forse più, non può penetrare ne' piccoli particolari di esecuzione: se vi fu chi fallì, vi sarà chi potrà scoprirlo, e lo potrà l'onorevole Senatore Rossi, se lo vorrà; ma fino a che i fatti non siano provati, io respingo l'accusa, e dichiaro di non conoscere punto il fatto del sarto provveditore.

Io ritengo che per provare la sua tesi d'ieri, cioè per chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra sul progresso che si poteva fare nell'amministrazione su di un modo piuttosto che un altro di effettuare le provviste del panno, non era necessario gettare il biasimo, come ha fatto, sull'amministrazione del 1866.

Il Senatore Rossi disse che non si aspettava in oggi queste parole da me; dimenticò forse che il Ministro della Guerra gli dichiarava che egli lasciava a me il compito di rispondere pel fatto del 1866?

Io credo di non aver detto troppo quando diceva che mi sento offeso nel mio amor proprio, e sento dover difendere i miei dipendenti.

Quanto ai panni incettati nel Belgio, disse il Senatore Rossi che, rifiutati dai nostri delegati, furono venduti sul mercato a vile prezzo. Questo fatto parmi dimostrare la mala fede dei fabbricatori, ed il retto operare dei delegati.

Il Senatore Rossi insiste nel dimostrare che si sono esagerate le compre nei quantitativi in quanto che per quattro anni i fabbricatori del paese non ebbero più a fare provviste.

Ma basta, a parer mio, un facile calcolo aritmetico per dimostrare l'assurdità di tale sentenza.

Invero, avendosi il 12 agosto 1866 n° 565,082 uomini sotto le armi ai quali si doveva provvedere il vestiario per surrogazioni parziali e forse generali, in settembre era necessario avere a disposizione tale quantitativo di robe che si richiede per quattro anni per l'esercito sul piede di pace di 150 mila uomini. E se la guerra avesse continuato?

Dirò infine come in merito al nuovo capitolato propugnato dal Senatore Rossi, tutte le osservazioni del conte Cavour e di Gregorio Sella cadrebbero di per sé stesse avverandosi un fatto nuovo nella Storia del commercio, che io non arrivo a comprendere, che cioè, i fabbricatori conserverebbero cospicui fondi di stoffe improduttivi e senza ombra d'interesse o di compenso.

Questa per me è una teoria nuova che non so comprendere!

Il Senato, il paese sono ora in grado di giudicare. **Presidente.** Do la parola al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questo progetto di legge a cui sarà dato corso a termini del regolamento. Domani si terrà seduta pubblica alle 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).